SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero delle comunicazioni

Ministero per le politiche agricole

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'ambiente

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

99A4504

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 giugno 1999, n. **172.**

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 «Occupazione» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 215):

Presentato dal sen. Manzi ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 6 giugno 1996, con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 2, 10 luglio 1996; il 9, 17, 29 ottobre 1996; il 13 novembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 28 gennaio 1997 (atto n. 215-*A*) relatore sen. MANFROI.

Esaminato in aula 4 febbraio 1997.

Assegnato nuovamente all'11ª commissione, in sede deliberante, il 10 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, il 31 luglio 1997, il 16 settembre 1997 e approvato il 1° ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4201):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 18, 31 marzo 1998; il 10, 18, 30 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 27 ottobre 1998 (atto n. 4201/*A*) relatore on. CANGEMI.

Esaminato in aula il 14 dicembre 1998 ed approvato, con modificazioni, il 16 dicembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 215-*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 17 dicembre 1998 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, il 18 dicembre 1998.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede referente, il 18 dicembre 1998 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 18 e 19 dicembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 13 gennaio 1999 (atto n. 215-*C*) relatore sen. SMURAGLIA.

Esaminato in aula il 7 aprile 1999 ed approvato, con modificazioni, l'8 aprile 1999.

Camera dei deputati (atto n. 4201-*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 12 aprile 1999, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 13, 14 e 29 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 19 maggio 1999 (atto n. 4201-*C*) relatore on. CANGEMI.

Esaminato in aula il 21 maggio 1999 ed approvato il 26 maggio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali), è il seguente:

«Art. 5. — Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo.

La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo è demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;

c) un rappresentante dell'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'art. 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;

d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Tale comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro. Il comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Il richiedente, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del comitato, può proporre ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 443 del codice di procedura civile».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, è il seguente:

«Art. 3 *(Integrazione del fondo per l'occupazione).* — 1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole».

99G0252

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. **173.**

Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 19;

Vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio del 27 novembre 1995, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica al petrolio lampante di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente al codice NC 2710 0055, ed al gasolio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto legislativo, impiegati negli usi per i quali è prevista un'aliquota di accisa agevolata rispetto all'aliquota stabilita per l'uso quale carburante, nel territorio dell'Unione europea.

Art. 2.

Marcatura comunitaria

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti a marcatura fiscale, mediante l'aggiunta del marcatore comunitario, secondo quanto sarà stabilito con regolamento della Commissione europea, a partire dalla data prevista dallo stesso regolamento.

2. La marcatura fiscale di cui al comma 1 è eseguita, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Art. 3.

Marcatura nazionale

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all'articolo 2, continua ad applicarsi la marcatura fiscale nazionale autorizzata dal Ministero delle finanze, negli impieghi per i quali è prevista.

2. Con decreto del Ministro delle finanze può essere consentita l'eliminazione di uno o più componenti utilizzati per la marcatura fiscale nazionale di cui al comma 1.

Art. 4.

Nuovi marcatori o coloranti nazionali

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all'articolo 2, può essere stabilita l'aggiunta di un colorante o di un marcatore nazionali, con decreto del Ministro delle finanze, previa valutazione delle proprietà tossicologiche e delle modalità d'impiego di dette sostanze da parte del Ministero della sanità.

Art. 5.

D e r o g h e

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale il Ministero delle finanze può autorizzare, per motivi di sanità pubblica, di sicurezza e per altre ragioni tecniche, deroghe all'obbligo della marcatura fiscale con il marcatore comunitario di cui all'articolo 2, con contestuale adozione di adeguate misure di controllo fiscale.

Art. 6.

S a n z i o n i

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettere *c), e)* ed *f)*, e commi 3, primo periodo, 4 e 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Il Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, per l'obbligo della marcatura fiscale comunitaria, sottopone al Ministero della sanità la valutazione delle proprietà tossicologiche e delle modalità d'impiego delle sostanze utilizzate per la marcatura fiscale nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per quanto concerne la direttiva 95/60/CE v. note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 19 così recita:

«Art. 19 *(Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).* — 1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purché siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti».

— La direttiva 95/60/CE del Consiglio è stata pubblicata nella GUCE n. L 29 del 6 dicembre 1995.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504:

«Art. 21 *(Prodotti sottoposti ad accisa).* — 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:

a)-b) (omissis);

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 0055);

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69)».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 40, comma 1, lettere *c), e)* ed *f)*, e commi 3, 4 e 6 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«Art. 40 *(Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali).* — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:

a)-b) (omissis);

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) (omissis);

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) (omissis);

2. *(Omissis).*

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

4. Se la quantità di oli minerali è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. *(Omissis).*

6. Per le violazioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 se la quantità degli oli minerali è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa».

99G0253

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. **174.**

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sanzioni mancate comunicazioni articoli 3 e 4 del regolamento 793/93/CE

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore delle sostanze esistenti che non ha provveduto ad effettuare la comunicazione delle informazioni previste dagli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato la mancata comunicazione delle informazioni complementari di cui agli articoli 4, paragrafo 2, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

Art. 2.

Sanzioni mancata comunicazione di informazioni e risultati di prove

1. Salvo che il fatto costituisca reato la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2,

del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato i fabbricanti o gli importatori di una sostanza figurante negli elenchi di priorità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, che non forniscono al relatore designato le informazioni, i risultati delle prove e le relative relazioni previsti dall'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 3.

Sanzioni accessorie

1. La violazione dell'obbligo di fornire le informazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2, relativamente alle sostanze figuranti negli elenchi di priorità di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, comporta altresì il divieto di commercializzazione del prodotto fino al momento in cui le informazioni e le comunicazioni non siano state fornite.

2. Il Ministero della sanità è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sulla osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effi-cacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 793/93 v. note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997). Gli articoli 8 e 9, così recitano:

«Art. 8 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si uniformeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*».

«Art. 9 *(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2, dell'art. 8».

— Il regolamento (CEE) n. 793/934 del Consiglio è stato pubblicato nella GUCE L 84 del 5 aprile 1993.

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal

Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi del decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 1:

— Gli articoli 3, 4, 10, e 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio così recitano:

«Art. 3 *(Comunicazione di dati sulle sostanze esistenti prodotte o importate in grossi quantitativi)*. — Fatto salvo l'art. 6, paragrafo 1, il fabbricante che ha prodotto o l'importatore che ha importato, in quanto tale o in un preparato, una sostanza esistente in quantitativi superiori a 1000 tonnellate all'anno, sia pure una sola volta nei tre anni precedenti l'adozione del presente regolamento e/o nell'anno successivo, deve comunicare alla Commissione, secondo la procedura prevista all'art. 6, paragrafi 2 e 3, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora si tratti di una sostanza che figura nell'allegato I, ed entro ventiquattro mesi, qualora si tratti di una sostanza che figura nell'EINECS, ma non nell'allegato I, le seguenti informazioni specificate nell'allegato III:

a) la denominazione della sostanza ed il corrispondente numero dell'EINECS;

b) il quantitativo prodotto o importato della sostanza;

c) la classificazione della sostanza ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, o la classificazione provvisoria prevista dalla stessa direttiva, con l'indicazione della categoria di pericolo, del simbolo di pericolo, delle frasi tipo indicanti i rischi e i consigli di prudenza;

d) informazioni sugli impegni ragionevolmente prevedibili della sostanza;

c) dati sulle proprietà fisico-chimiche della sostanza;

f) dati sul comportamento della sostanza nell'ambiente;

g) dati sull'ecotossicità della sostanza;

h) dati sulla tossicità acuta e subacuta della sostanza;

i) dati sulla cancerogenicità, mutagenicità e/o tossicità per il ciclo riproduttivo della sostanza;

j) eventuali altre indicazioni di rilievo per la valutazione del rischio legato alla sostanza.

I fabbricanti e gli importatori devono fare quanto ragionevolmente possibile per ottenere i dati esistenti relativi alle lettere da *e)* a *j)*. Tuttavia, in mancanza di informazioni, i fabbricanti e gli importatori non sono tenuti ad effettuare prove supplementari sugli animali al fine di presentare tali dati».

«Art. 4 *(Comunicazioni di dati sulle sostanze esistenti prodotte o importate in quantitativi ridotti)*. — 1. Fatto salvo l'art. 6, paragrafo 1, il fabbricante che ha prodotto o l'importatore che ha importato, in quanto tale o in un preparato, sia pure una sola volta nei tre anni precedenti l'adozione del presente regolamento e/o durante l'anno successivo, una sostanza esistente in quantitativi superiori a 10 tonnellate per un massimo di 1000 tonnellate all'anno, deve comunicare alla Commissione, secondo la procedura prevista all'art. 6, paragrafi 2 e 3, entro ventiquattro mesi dalla fine del terzo anno di entrata in vigore del regolamento le seguenti informazioni specificate all'allegato IV:

a) la denominazione dalla sostanza ed il corrispondente dell'EINECS;

b) il quantitativo prodotto o importato della sostanza;

c) la classificazione della sostanza ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e la classificazione provvisoria prevista dalla stessa direttiva, con l'indicazione della categoria di pericolo, del simbolo di pericolo e delle frasi tipo indicanti i rischi e i consigli di prudenza;

d) informazioni sugli impieghi ragionevolmente prevedibili della sostanza.

2. La Commissione stabilisce, in consultazione con gli Stati membri, in quali casi si debba chiedere ai fabbricanti ed agli importatori delle sostanze dichiarate a norma del paragrafo 1, di comunicare, nell'ambito dell'allegato III, informazioni complementari sulle proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità della sostanza, sull'esposizione e su altri aspetti pertinenti ai fini della valutazione dei rischi presentati dalla sostanza. Tuttavia, fatto salvo l'art. 12, paragrafo 2, i fabbricanti e l'importatore non devono effettuare prove complementari sugli animali a questo fine.

Le informazioni specifiche che devono essere comunicate e la procedura da seguire per la comunicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 15».

«Art. 10 *(Valutazione a livello dello Stato membro designato come relatore dei rischi delle sostanze figuranti negli elenchi di priorità)*. — 1. Per ciascuna sostanza figurante negli elenchi di priorità, è designato uno Stato membro responsabile della sua valutazione conformemente alla procedura prevista all'art. 15 ed in funzione di un'equa ripartizione dei compiti tra Stati membri.

Lo Stato membro designa, tra le autorità competenti di cui all'art. 13, il relatore per detta sostanza.

Il relatore è incaricato di valutare le informazioni trasmesse dal (dai) fabbricante(i) o dall' (dagli) importatore(i) a norma degli articoli 3, 4, 7 e 9 e ogni altra eventuale informazione disponibile e di identificare, previa consultazione dei produttori o degli importatori interessati, ai fini della valutazione del rischio, i casi in cui sarebbe necessario chiedere ai suddetti fabbricanti ed agli importatori delle sostanze prioritarie di comunicare informazioni complementari e/o di effettuare prove complementari.

2. Se il relatore ritiene necessario chiedere informazioni complementari e/o prove complementari, ne informa la Commissione. La decisione che impone ai suddetti importatori o fabbricanti una richiesta di informazioni complementari e/o prove complementari e che stabilisce termini per la risposta è adottata secondo la procedura all'art. 15.

3. Il relatore per una determinata sostanza prioritaria valuta il rischio derivante da tale sostanza per l'uomo o per l'ambiente.

Il relatore propone, all'occorrenza, una strategia per tali rischi, comprese misure di controllo e/o programmi di sorveglianza. Se tali misure di controllo comprendono raccomandazioni di limitazione dell'immissione sul mercato e dell'impiego della sostanza in causa, il relatore sottopone un'analisi dei vantaggi e degli inconvenienti presentati dalla sostanza nonché della disponibilità di sostanze succedanee.

Il relatore trasmette alla Commissione la valutazione dei rischi e la strategia raccomandata.

4. I rischi reali o potenziali per l'uomo e per l'ambiente sono valutati sulla base dei princìpi stabiliti prima del 4 giugno 1994, conformemente alla procedura prevista all'art. 15. Questi princìpi sono regolarmente riesaminati ed eventualmente riveduti in conformità della medesima procedura.

5. Se si è chiesto ai fabbricanti o agli importatori di comunicare informazioni e/o prove complementari, questi devono, in funzione dell'esigenza di limitare gli esperimenti praticati sui vertebrati, determinare anche se le informazioni necessarie per la valutazione della sostanza siano disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori della sostanza dichiarata e possano essere ottenute, eventualmente dietro rimborso delle spese. Se sono indispensabili esperimenti, occorre esaminare se le prove su animali possano essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

Le prove di laboratorio che sono necessarie devono essere realizzate rispettando i princìpi delle «buone prassi di laboratorio» fissati dalla direttiva 87/13/CEE nonché le disposizioni della direttiva 86/609/CEE».

«Art. 12 *(Obblighi relativi alla comunicazione di informazioni complementari ed alle prove complementari)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7, paragrafo 2, qualora vi siano validi motivi per ritenere che una sostanza esistente possa presentare un rischio grave per l'uomo o per il suo ambiente, la decisione di chiedere al (ai) fabbricante(i) e all' (agli) importatore(i) di detta sostanza di fornire le informazioni di cui dispongono e/o di sottoporre detta sostanza a prove e presentare una relazione in merito è adottata conformemente alla procedura prevista dall'art. 15».

Note all'art. 2:

— Gli articoli 5, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, così recitano:

«Art. 5 *(Deroghe)*. — Le sostanze di cui all'allegato II, sono esonerate dalle disposizioni degli articoli 3 e 4. Tuttavia sulle sostanze di cui all'allegato II possono essere richieste informazioni secondo una procedura determinata in conformità di quella prevista all'articolo 15».

«Art. 6 *(Procedura di comunicazione dei dati)*. — 1. Ove una sostanza sia prodotta o importata da più fabbricanti o importatori, le informazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4, paragrafo 2, possono essere comunicate da un fabbricante o da un importatore che agisce a nome di diversi fabbricanti o importatori interessati, con il loro consenso. Questi ultimi comunicano nondimeno alla Commissione le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.19 della scheda di dati comunicata dal fabbricante o dall'importatore».

Art. 7 *(Aggiornamento delle informazioni trasmesse e obbligo di trasmettere spontaneamente talune informazioni)*. — 1. I fabbricanti e gli importatori che hanno fornito informazioni su una sostanza conformemente agli articoli 3 e 4, aggiornano le informazioni trasmesse alla Commissione.

In particolare, essi comunicano, se del caso:

a) se la sostanza abbia una nuova utilizzazione che cambi in misura sostanziale il tipo, la forma, l'entità o la durata dell'esposizione dell'uomo o dell'ambiente alla sostanza;

b) se siano stati ottenuti nuovi dati sulle proprietà fisicochimiche e sugli effetti tossicologici e ecotossicologici quando sono suscettibili di avere rilevanza ai fini della valutazione del rischio potenziale della sostanza;

c) se vi sia un cambiamento nella classificazione provvisoria ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

Inoltre essi aggiornano ogni tre anni le informazioni relative al volume di produzione e di importazione di cui agli articoli 3 e 4 qualora vi sia una variazione dei volumi contemplati dagli allegati III o IV.

2. I fabbricanti o importatori di una sostanza esistente, i quali vengano a conoscenza di elementi che suffragano la tesi secondo cui tale sostanza può presentare un rischio grave per l'uomo o per l'ambiente, comunicano immediatamente tali elementi alla Commissione ed allo Stato membro in cui sono stabiliti».

— Gli articoli 8, paragrafo 1 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, così recitano:

«Art. 8 *(Elenchi di priorità)*. — 1. Sulla base delle informazioni presentate dai fabbricanti e dagli importatori in conformità degli articoli 3 e 4 e sulla base degli elenchi nazionali relativi alle sostanze prioritarie, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, compila regolarmente elenchi di sostanze o di gruppi di sostanze prioritari (in seguito denominate "elenchi di priorità") che richiedono un'attenzione immediata a causa degli effetti che possono avere sull'uomo o sull'ambiente. Tali elenchi sono adottati secondo la procedura prevista all'art. 15 e sono pubblicati dalla Commissione, per la prima volta nell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento».

«Art. 9 *(Dati da comunicare per le sostanze figuranti negli elenchi di priorità)*. — 1. Per le sostanze figuranti negli elenchi di priorità di cui all'art. 8, paragrafo 1, i fabbricanti o gli importatori che hanno fornito informazioni su una determinata sostanza ai sensi degli articoli 3 e 4 devono, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco, comunicare al relatore designato conformemente all'art. 10, paragrafo 1, tutte le informazioni disponibili e pertinenti, nonché le relazioni di studio corrispondenti per valutare il rischio della sostanza in causa.

2. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1 e fatte salve le prove che possono essere richieste ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, se uno degli elementi d'informazione di cui all'allegato VIIA della direttiva 67/548/CEE non è disponibile per una determinata sostanza prioritaria, i fabbricanti e gli importatori che hanno fornito informazioni su una determinata sostanza ai sensi degli articoli 3 e 4 devono effettuare le prove necessarie per ottenere il dato mancante e fornire al relatore i risultati delle prove e le relative relazioni entro il termine di dodici mesi.

3. In deroga al paragrafo 2, i fabbricanti e gli imporatori possono chiedere al relatore di essere esentati totalmente o parzialmente dalle prove complementari se un determinato elemento d'informazione non è necessario per valutare il rischio oppure se è impossibile ottenerlo; essi possono anche chiedere un termine più lungo se le circostanze lo esigono. Tale richiesta di deroga deve essere debitamente giustificata e il relatore deciderà se sia il caso di accoglierla. Se una deroga è accordata in virtù del presente articolo, il relatore informa immediatamente la Commissione della propria decisione. La Commissione informa quindi gli altri Stati membri. Se la decisione del relatore è contestata da uno degli altri Stati membri, è adottata una decisione finale secondo la procedura di comitato prevista all'art. 15».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, si veda nella nota all'art. 2.

99G0251

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1999.

Istituzione del ruolo del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale, tra l'altro, è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici;

Vista la legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici;

Visto l'art. 5 della legge n. 109/1994, come modificata dalle citate leggi n. 216/1995 e n. 415/1998, recante disposizioni concernenti il personale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed, in particolare, il comma 5 ai cui sensi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene istituito apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità;

Vista la nota in data 22 marzo 1999, n. 58/99/PRE con la quale il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha formulato la relativa proposta con l'indicazione della consistenza organica del personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuitegli in materia di pubblico impiego;

Decreta:

1. È istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, articolato secondo le tabelle A-B-C-D allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1999

p. *Il Presidente:* PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 211

ALLEGATO

RUOLO DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

ORGANICO

TABELLA A

DIRIGENTE GENERALE livello C **posti n. 3**

DIRIGENTE **" n. 33**

AREA C	POSIZIONE C3	Ex - IX q.f.	10
	POSIZIONE C2	Ex - VIII q.f.	50
	POSIZIONE C1	Ex - VII q.f.	35
		Totale Area.	95
AREA B	POSIZIONE B3	Ex - VI q.f.	31
	POSIZIONE B2	Ex - V q.f.	49
	POSIZIONE B1	Ex - IV q.f.	14
		Totale Area	 94
AREA A	POSIZIONE A1	Ex - III q.f.	12
		Totale Area	12
TOTALE	COMPLESSIVO	ORGANICO	237

ORGANICO DELLA SEGRETERIA TECNICA

Tabella B

DIRIGENTE GENERALE **posti n. 1**

DIRIGENTI **" n. 4**

AREA C	POSIZIONE C3	Ex - IX q.f.	3
	POSIZIONE C2	Ex - VIII q.f.	7
	POSIZIONE C1	Ex - VII q.f.	4
		Totale Area	14
AREA B	POSIZIONE B3	Ex - VI q.f.	9
	POSIZIONE B2	Ex - V q.f.	15
	POSIZIONE B1	Ex - IV q.f.	4
		Totale Area	28
AREA A	POSIZIONE A1	Ex - III q.f.	4
		Totale Area	4
		Totale generale	51

ORGANICO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

TABELLA C

DIRIGENTE GENERALE **posti n. 1**

DIRIGENTI **" n. 25**

AREA C	POSIZIONE C3	Ex - IX q.f.	3
	POSIZIONE C2	Ex - VIII q.f.	34
	POSIZIONE C1	Ex - VII q.f.	24
		Totale Area	61
AREA B	POSIZIONE B3	Ex - VI q.f.	13
	POSIZIONE B2	Ex - V q.f.	18
	POSIZIONE B1	Ex - IV q.f.	4
		Totale Area	35
AREA A	POSIZIONE A1	Ex - III q.f.	4
		Totale Area	4
		Totale generale	126

ORGANICO DELL'OSSERVATORIO

TABELLA D

DIRIGENTE GENERALE **posti n. 1**

DIRIGENTI **" n. 4**

AREA C	POSIZIONE C3	Ex - IX q.f.	4
	POSIZIONE C2	Ex - VIII q.f.	9
	POSIZIONE C1	Ex - VII q.f.	7
		Totale Area	..................**20**
AREA B	POSIZIONE B3	Ex - VI q.f.	9
	POSIZIONE B2	Ex - V q.f.	16
	POSIZIONE B1	Ex - IV q.f.	6
		Totale Area	................**31**
AREA A	POSIZIONE A1	Ex - III q.f.	4
		Totale Area	4
		Totale generale	60

99A4747

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 19 aprile 1999.

Revoca del contributo in conto interessi a favore della società Chia immobiliare S.p.a., in Domusdemaria, concesso ai sensi della legge n. 556/1988.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997 e 2 novembre 1998 con i quali il dott. Stefano Landi è nominato capo del Dipartimento del turismo e successivamente confermato nell'incarico;

Visto il decreto 28 gennaio 1999 con il quale il capo del Dipartimento ha delegato la firma degli atti al dott. Antonio Sereno;

Vista la legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 (articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988);

Visto il decreto 4 agosto 1989 di approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 21 maggio 1990 con il quale è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il concessionario Chia immobiliare S.p.a. per l'attuazione del progetto denominato «Chia Laguna 1», in Domusdemaria (Cagliari);

Visto il decreto 5 ottobre 1992 con il quale sono state liquidate le prime 3 semestralità di contributo in conto interessi spettanti;

Considerato che successivamente a tale data non è stato possibile procedere ad ulteriori liquidazioni dal momento che il concessionario non ha adempiuto agli obblighi relativamente al versamento delle rate di mutuo a proprio carico;

Considerato che l'ufficio ha posto quesito — nota 26 giugno 1997 — alla commissione di vigilanza sulla possibilità di operare il versamento al Fondo di riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui alla legge n. 203/1995 quanto al contributo in conto interessi dei progetti nazionali, ricevendo parere positivo con nota del 24 luglio 1997;

Vista da ultimo la nota 16 febbraio 1999 con la quale il Dipartimento ha invitato il concessionario, pena la revoca del contributo concesso, a risolvere la situazione di inadempienza correlata al versamento delle rate di mutuo;

Atteso che è trascorso, senza alcun esito, il termine di cui alla nota 16 febbraio 1999;

Considerato, altresì, che sono venute ormai meno le caratteristiche di attualità, rapidità e urgenza poste a base dell'intervento della legge n. 556/1988;

Considerato, inoltre, l'art. 1, comma 8, della legge n. 203/1995;

Ritenuto che, per il momento, non appare opportuno provvedere al contestuale versamento all'entrata del bilancio statale, per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana dei contributi revocati, ad eccezione di quelli già liquidati che dovranno essere oggetto di restituzione, poiché occorre attendere la scadenza dei termini per un'eventuale impugnativa;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo in conto interessi pari a lire 504,2 milioni annui concessi alla società Chia immobiliare S.p.a. per l'attuazione del progetto denominato «Chia Laguna 1».

Art. 2.

Con successivi provvedimenti si procederà al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, della legge 30 maggio 1995, n. 203.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 19 aprile 1999

Il dirigente: SERENO

99A4748

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Tomasi Francesca, in Squinzano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la nota-circolare n. 260 del 5 novembre 1998 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate conferisce delega ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 3 novembre 1998 alla sezione staccata di Lecce con la quale la ditta Tomasi Francesca, con sede in Squinzano (Lecce), codice fiscale TMSFNC59T65I930X, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 8.062.950, successivamente ridotto per sgravio parziale a L. 7.597.190, adducendo di trovarsi in stato di temporanea difficoltà finanziaria;

Considerato che la sezione staccata di Lecce, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato, nonostante l'esiguità dell'onere tributario, parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria della ditta contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Tenuto conto della localizzazione della ditta in un territorio altamente depresso laddove si registra un elevato indice di dissocupazione;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 1.519.438, corrispondente al 20% del carico d'imposta, l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 6.077.752;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di lire 6.077.752 dovuto dalla ditta Tomasi Francesca è ripartita in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Lecce nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per la società l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 maggio 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A4749

DECRETO 28 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1 - Divisione 2 - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Salerno n. 10867 reparto UD del 18 maggio 1999 con la quale è stato comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico verificatosi il giorno 13 maggio 1999, dalle ore 8,30 alle ore 12,15;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 13 MAGGIO 1999

dalle ore 8,30 alle ore 12,15.

Regione Campania:

ufficio del territorio di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 maggio 1999

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

99A4750

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° giugno 1999.

Corso legale del dittico di monete d'argento da L. 5.000, celebrative dell'anno Duemila.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999, concernente l'emissione di un dittico di monete d'argento da L. 5.000, celebrative dell'anno Duemila;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le due monete d'argento da L. 5.000, celebrative dell'anno Duemila, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1999, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 21 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1999

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINI

99A4828

DECRETO 2 giugno 1999.

Modalità di cessione del dittico di monete d'argento da L. 5.000, celebrative dell'anno Duemila.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999, concernente l'emissione di un dittico di monete d'argento da L. 5.000, celebrative dell'anno Duemila;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il dittico di monete d'argento da L. 5.000, celebrative dell'anno Duemila, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

entro il 31 dicembre 1999 sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - Roma, sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca Popolare di Sondrio - coordinate: ABI 5696 CAB 3200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - Ag. Roma 11, via Carlo Alberto, 6/A - Roma;

dal 1° settembre al 31 dicembre 1999 direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto, 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, I.V.A. e spedizioni incluse, per ogni dittico acquistato:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi: L. 60.000;

da 101 a 2.000 pezzi: L. 57.600;

oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi: L. 55.200;

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi: L. 110.000;

da 101 a 1.000 pezzi: L. 105.600;

oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi: L. 101.200,

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A4829

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 6 maggio 1999.

Integrazione al decreto ministeriale 2 luglio 1998 delle caratteristiche di cinque francobolli e di una cartolina postale per l'interno appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Reubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 7 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Visto l'art. 2 del decreto 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di interi postali ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Visto l'art. 1 e l'art. 3 del decreto 2 luglio 1998, con i quali sono stati determinati il valore e le caratteristiche di cinque francobolli appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte» aventi i seguenti soggetti: «Fanciulla Velca», «Il Banchetto di Erode e la Danza di Salomè», «Profilo femminile», «Donna con liocorno», «Costanza Buonarelli» nei rispettivi valori di L. 100, L. 450, L. 650, L. 800, L. 1.000 e di una cartolina postale per l'interno appartenente alla serie ordinaria «La donna nell'arte» avente come soggetto «Lucrezia Panciatichi» nel valore di L. 800;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla stampa delle suddette carte valori postali ordinarie con l'indicazione del controvalore in euro, accanto alla tariffa in lire, ferme restando tutte le altre caratteristiche;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Le caratteristiche di cui al decreto 2 luglio 1998, citato nelle premesse, di cinque francobolli e di una cartolina postale per l'interno appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte», stampati dopo il 1° gennaio 1999 sono integrate con l'indicazione del controvalore in euro: L. 100/euro 0,05; L. 450/euro 0,23; L. 650/euro 0,34; L. 800/euro 0,41; L. 1.000/euro 0,52.

Sul lato sinistro della cimosa di ciascun foglio che raccoglie i francobolli è riportato il valore del foglio con l'indicazione del controvalore in euro e precisamente: per il valore di L. 10.000 - euro 5,15; per il valore di L. 45.000 - euro 23,24; per il valore di L. 65.000 - euro 33,57; per il valore di L. 80.000 - euro 41,32 e per il valore di L. 100.000 - euro 51,65.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A4827

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 giugno 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Murazzano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano, con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo) - Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60919 del 26 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo) - Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, in seguito denominato «I.N.O.Q.» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«I.N.O.Q.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «I.N.O.Q.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Murazzano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.N.O.Q.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Murazzano» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Murazzano» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Murazzano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A4733

DECRETO 2 giugno 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bra» nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la tutela del formaggio Bra,

con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo) - Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60919 del 26 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo) - Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, in seguito denominato «I.N.O.Q.» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bra» registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«I.N.O.Q.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «I.N.O.Q.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Bra».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.N.O.Q.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bra» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bra» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bra».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A4734

DECRETO 2 giugno 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la tutela del formaggio Toma, con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo) - Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denomina-

zioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60919 del 26 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo) - Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, in seguito denominato «I.N.O.Q.» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«I.N.O.Q.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «I.N.O.Q.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.N.O.Q.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A4735

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 maggio 1999.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del radar di navigazione «Nucleus 2-5000 Radar System», prodotto dalla ditta Kelvin Hughes Ltd, Ilford, Essex IG6 2UR (Inghilterra).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola V/12 (r), (g), (h), e (i), della Solas 74 come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste le norme CEI 80-2, IEC 945;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 12 aprile 1999, della società Alfa S.a.s., con sede a Genova, via A. Robino n. 107/6, intesa ad ottenere il riconoscimento di «Tipo approvato» per il radar di navigazione «Nucleus 2-5000 Radar System», prodotti dalla Kelvin Hughes Ltd, Ilford, Essex IG6 2UR (Inghilterra);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova - hanno dato esito positivo, come da relazione tecnica trasmessa con foglio ELE/002393/APA in data 13 gennaio 1998, allegata all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il radar di navigazione «Nucleus 2-5000 Radar System», prodotto dalla Kelvin Hughes Ltd, Ilford, Essex IG6 2UR (Inghilterra) sopracitata.

Il predetto apparecchio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale dell'apparecchio;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Art. 2.

Suli indicatori radar dovrà essere apposta una targa indicante la sigla delle unità componenti installate.

Sulle singole unità, compresi gli indicatori dovrà essere indicato solo il tipo delle stesse e le distanze magnetiche di protezione della bussola normale e da quella di rotta come indicato dal successivo art. 3.

Art. 3.

Il radar di navigazione modello «Nucleus 2-5000 Radar System» può essere composto dalle seguenti unità scelte opportunamente:

Schermi principali	Tipo
Schermo principale 5000A	NNR-A22, NNR A28
Schermo principale 5000T	NNR-A23
Schermo principale 5000R	NNR-A24
Schermo principale 5000ATA	NNR-A25
Schermo principale 5000HRA	NNR-A22-4
Scherermo principale 5000ATA HRA	NNR-A25-4

Schermi secondari e unità accessorie	Tipo
Schermo secondario	NNR-A33
Schermo secondario	NNR-A33-2
Piedistallo per schermo	NNR-A27
Controllo remoto	NNR-A10
Tracker ball	NNR-A18
Unità di controllo	NNR-A36
Unità di interfaccia	NNR-A26

Unità di interconnessione	Tipo
Doppio interswitch	HRC-A9
Interswitch	CZZ-A1
Amplificatore buffer	RAN-A23
Driver per cavo	RAN-A26
Ricevitore per cavo	RAN-A27

Ricetrasmettitori in banda X unità accessorie	Tipo
Ricetrasmettitore per base antenna (5kW)	CAE-A24-2
Ricetrasmettitore per base antenna (5kW)	CAE-A24-3
Ricetrasmettitore per base antenna (5kW)	CAE-A24-6
Ricetrasmettitore per base antenna (10kW)	CAE-A30
Ricetrasmettitore per base antenna (10kW)	CAE-A30-2
Ricetrasmettitore per base antenna (10kW)	CAE-A30-3
Ricetrasmettitore per base antenna (25kW)	CAE-A12
Alimentatore	HRC-A28
Alimentatore	HRC-A28-2
Ricetrasmettitore (25kW)	CXT-A1
Base antenna	CAE-A24-4
Base antenna	CAE-A24-5
Base antenna	CAE-A24-10
Base antenna	CAE-A10
Antenna (1,3 m)	CAE-A27
Antenna (1,8 m)	CAE-A13-2
Antenna (2,4 m)	CAE-A25

Ricetrasmettitori in banda S e unità accessorie	Tipo
Ricetrasmettitore (30kW)	CTX-A2
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A3
Base antenna	CAE-A15
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE- A110
Antenna (3,9 m)	CAE-A15
Base antenna	CAE-A42
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A189
Avviatore	CZZ-A14-1 o A14-2
Antenna (3,9 m)	CAE-A36 o A16
Ricetrasmettitore (30kW)	CTX-A7
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A38
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A189
Base antenna	CAE-A42
Antenna (3,9 m)	CAE-A36
Ricetrasmettitore (30kW)	CTX-A7
Base antenna	CAE-A15
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE- A110
Antenna (3,9 m)	CAE-A36
Ricetrasmettitore e base antenna	CAE-A37
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A38
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A189
Avviatore	CZZ-A14-1 o A14-2
Antenna (3,9 m)	CAE-A36

Distanze magnetiche di protezione dalla bussola normale e da quella di rotta:

Unità	Bussola normale	Bussola di rotta
Schermi principali:		
tipo: NNR-A22, A28	1,10 m	0,85 m
tipo: NNR-A23	1,10 m	0,85 m
tipo: NNR-A24	1,10 m	0,85 m
tipo NNR-A25	1,10 m	0,85 m
tipo NNR-A22-4	1,10 m	0,85 m
tipo NNR-A25-4	1,10 m	0,85 m
Schermi secondari e unità accessorie:		
tipo: NNR-A33	1,10 m	0,85 m
tipo: NNR-A33-2	1,10 m	0,85 m
tipo: NNR-A27	1,10 m	0,85 m
tipo: NNR-A10	1,10 m	0,85 m
tipo: NNR-A18	1,10 m	0,85 m
tipo: NNR-A36	1,10 m	0,85 m
tipo: NNR-A26	1,10 m	0,85 m
Unità di interconnessione:		
tipo: HRC-A9	0,70 m	0,85 m
tipo: CZZ-A1	1,10 m	0,85 m
tipo: RAN-A27	1,10 m	0,85 m
tipo: RAN-A23	1,10 m	0,85 m
tipo: RAN-A26	1,10 m	0,85 m
tipo: RAN-A27	1,10 m	0,85 m
Ricetrasmettitori in banda X e unità accessorie:		
tipo: CAE-A24-2	2,90 m	2,20 m
tipo: CAE-A24-3	3,00 m	2,25 m
tipo: CAE-A24-6	2,90 m	2,20 m
tipo: CAE A30	3,00 m	2,25 m
tipo: CAE-A30-2	2,90 m	2,20 m
tipo: CAE-A30-3	3,00 m	2,25 m
tipo: CAE-A12	3,00 m	2,25 m
tipo: HRC-A28	0,70 m	0,55 m
tipo: HRC-A28-2	0,70 m	0,55 m
tipo: CTX-A1	2,30 m	1,75 m
tipo: CAE-A24-4	3,10 m	2,35 m
tipo: CAE-A24-5	3,10 m	2,35 m
tipo: CAE-A24-10	3,10 m	2,35 m
tipo: CAE-A10	3,10 m	2,35 m
tipo: CAE-A27	0,30 m	0,30 m
tipo: CAE-A13-2	0,30 m	0,30 m
tipo: CAE-A25	0,30 m	0,30 m

Ricetrasmettitori in banda S e unità accessorie:

Unità	Bussola normale	Bussola di rotta
tipo: CTX-A2	4,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A3	1,10 m	0,85 m
tipo: CAE-A15	4,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A110	4,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A42	4,00 m	3,00 m
tipo: CZZ-A14-1 o A14-2	1,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A36 o A16	4,00 m	3,00 m
tipo: CTX-A7	2,00 m	1,50 m
tipo: CAE-A37	4,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A38	1,10 m	0,85 m
tipo: CAE-A189	4,00 m	3,00 m
tipo: CZZ-A14-1 o A14-2	1,00 m	0,75 m
tipo: CAE-A36	4,00 m	3,00 m

Tutte le antenne, in relazione ai ricetrasmettitori impiegati, dovranno essere marcate con l'indicazione della distanza alla quale la densità della potenza irradiata supera i 10 W/m^2.

All'interno di tutte le unità dovrà essere chiaramente indicata la tensione massima ivi esistente.

Tutte le unità che funzionano con tensione superiore a quella di sicurezza (50V di picco) dovranno essere dotate di indicazione di pericolo per alta tensione posta all'esterno delle unità stesse.

L'accesso alle varie unità dovrà essere possibile soltanto per mezzo di un utensile.

Dovrà essere previsto un interruttore contro l'avviamento accidentale dell'antenna. Tale interruttore, debitamente indicato, dovrà essere posto sulla base dell'antenna stessa o nelle sue vicinanze, oppure, in alternativa, sull'indicatore del radar. In quest'ultimo caso dovrà essere munito di chiave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A4755

DECRETO 5 maggio 1999.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del radar di navigazione «Nucleus 2-6000 Radar/Arpa System», prodotto dalla ditta Kelvin Hughes Ltd, Ilford, Essex IG6 2UR (Inghilterra).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola V/12 (r), (g), (h), (i), e (j) della Solas 74 come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste le norme CEI 80-2, IEC 945 e IEC 872;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2, decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 12 aprile 1999, della Società Alfa S.a.s., con sede a Genova, via A. Robino n. 107/6, intesa ad ottenere il riconoscimento di «Tipo approvato» per il radar di navigazione «Nucleus 2-6000 Radar/Arpa System», prodotti dalla Kelvin Hughes Ltd, Ilford, Essex 1G6 2UR (Inghilterra);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, hanno dato esito positivo, come da relazione tecnica trasmessa con foglio ELE/002393/APA in data 13 gennaio 1998, allegata all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il radar di navigazione «Nucleus 2- 6000 Radar/Arpa System», prodotto dalla Kelvin Hughes Ltd, Ilford, Essex 1G6 2UR (Inghilterra) sopracitata.

Il predetto apparecchio dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale dell'apparecchio;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Art. 2.

Sugli indicatori radar dovrà essere apposta una targa indicante la sigla delle unità componenti installate.

Sulle singole unità, compresi gli indicatori dovrà essere indicato solo il tipo delle stesse e le distanze magnetiche di protezione della bussola normale e da quella di rotta come indicato dal successivo art. 3.

Art. 3.

Il radar di navigazione modello «Nucleus 2-6000 Radar/Arpa System» può essere composto dalle seguenti unità scelte opportunamente:

Schermi principali	Tipo
Schermo principale 6000A	NNR-A1, A1-2, A1-3
Schermo principale 6000T	NNR-A2
Schermo principale 6000R	NNR-A3, A3-2, A3-3
Schermo principale 6000ATA	NNR-A29
Schermo principale 6000HRA	NNR-A1-4
Schermo principale 6000ATA HRA	NNR-A29-4

Schermi secondari e unità accessorie	Tipo
Schermo secondario 6000A	NNR-A4
Schermo secondario 6000T	NNR-A5
Schermo secondario 6000R	NNR-A6
Schermo secondario 6000ATA	NNR-A9
Processore radar	NNR-A11-3
Processore radar	NNR-A12
Processore radar	NNR-A13
Processore radar	NNR-A17
Processore radar	NNR-A11-4
Controllo remoto	NNR-A10-2
Tracker ball	NNR-A18
Unità di interfaccia	NNR-A26
Trasformatore trifase	HRC-A191

Unità di interconnessione	Tipo
Doppio interswitch	HRC-A9
Interswitch	CZZ-A1
Amplificatore buffer	RAN-A23, RAN A23/*
Driver per cavo	RAN-A26
Ricevitore per cavo	RAN-A27
Amplificatore buffer	RAN-A29, RAN-A29/*

Ricetrasmettitori in banda X unità accessorie	Tipo
Ricetrasmettitore per base antenna (5kW)	CAE-A24-2
Ricetrasmeffitore per base antenna (5kW)	CAE-A24-3
Ricetrasmettitore per base antenna (5kW)	CAE-A24-6
Ricetrasmettitore per base antenna (10kW)	CAE-A30
Ricetrasmettitore per base antenna (10kW)	CAE-A30-2
Ricetrasmettitore per base antenna (10kW)	CAE-A30-3
Ricetrasmettitore per base antenna (25kW)	CAE-A12
Alimentatore	HRC-A28
Alimentatore	HRC-A28-2
Ricetrasmettitore (25kW)	CXT-A1
Base antenna	CAE-A24-4
Base antenna	CAE-A24-5
Base antenna	CAE-A24-10
Base antenna	CAE-A10
Antenna (1,3 m)	CAE-A27
Antenna (1,8 m)	CAE-A13-2
Antenna (2,8 m)	CAE-A25

Ricetrasmettitori in banda S e unità accessorie	Tipo
Ricetrasmettitore (30kW)	CTX-A2
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A3
Base antenna	CAE-A15
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE- A110
Antenna (3,9 m)	CAE-A36 o A16
Base antenna	CAE-A42
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A189
Avviatore	CZZ-A14-1 o A14-2
Antenna (3,9 m)	CAE-A36 o A16
Ricetrasmettitore (30kW)	CTX-A7
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE- A38
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE- A189
Base antenna	CAE-A42
Antenna (3,9 m)	CAE-A36
Ricetrasmettitore (30kW)	CTX-A7

Ricetrasmettitori in banda S e unità accessorie	Tipo
Base antenna	CAE-A15
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE- A110
Antenna (3,9 m)	CAE-A36
Ricetrasmettitore e base antenna	CAE-A37
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE-A38
Dispositivo di controllo prestazioni	CAE- A189
Avviatore	CZZ-A14-1 o A14-2
Antenna (3,9 m)	CAE-A36

Distanze magnetiche di protezione dalla bussola normale e da quella di rotta:

Unità	Bussola normale	Bussola di rotta
Schermi principali:		
tipo: NNR-A1, A1-2, A1-3	2,00 m	1,50 m
tipo: NNR-A2	2,00 m	1,50 m
tipo: NNR-A3, A3-2, A3-3	2,00 m	1,50 m
tipo NNR-A29	2,00 m	1,50 m
tipo NNR-A1-4	2,00 m	1,50 m
tipo NNR- A29-4	1,70 m	1,30 m
Schermi secondari e unità accessorie:		
tipo: NNR-A4	1,70 m	1,30 m
tipo: NNR-A5	1,70 m	1,30 m
tipo: NNR-A6	1,70 m	1,30 m
tipo: NNR-A9	1,70 m	1,30 m
tipo: NNR-A11-3	0,50 m	0,40 m
tipo: NNR-A12	0,50 m	0,40 m
tipo: NNR-A13	0,50 m	0,40 m
tipo: NNR-A17	0,50 m	0,40 m
tipo: NNR-A11-4	0,50 m	0,40 m
tipo: NNR-A10-2	2,00 m	1,50 m
tipo: NNR-A18	2,00 m	1,50 m
tipo: NNR-A26	2,00 m	1,50 m
tipo: NNR-A191	7,00 m	5,50 m
Unità di interconnessione:		
tipo: HRC-A9	0,70 m	0,55 m
tipo: CZZ-A1	2,00 m	1,50 m
tipo: RAN-A23, RAN-A23/*	2,00 m	1,50 m
tipo: RAN-A26	2,00 m	1,50 m
tipo: RAN-A27	2,00 m	1,50 m
tipo: RAN-A29, RAN-A29/*	2,00 m	1,50 m
Ricetrasmettitori in banda X e unità accessorie:		
tipo: CAE-A24-2	2,90 m	2,20 m
tipo: CAE-A24-3	3,00 m	2,25 m
tipo: CAE-A24-6	2,90 m	2,20 m
tipo: CAE-A30	3,00 m	2,25 m
tipo: CAE-A30-2	2,90 m	2,20 m
tipo: CAE-A30-3	3,00 m	2,25 m
tipo: CAE-A12	3,00 m	2,20 m
tipo: HRC-A28	0,70 m	0,55 m
tipo: HRC-A28-2	0,70 m	0,55 m
tipo: CTX-A1	2,30 m	1,75 m
tipo: CAE-A24-4	3,10 m	2,35 m
tipo: CAE-A24-5	3,10 m	2,35 m
tipo: CAE-A24-10	3,10 m	2,35 m
tipo: CAE-A10	3,10 m	2,35 m
tipo: CAE-A27	0,30 m	0,30 m
tipo: CAE-A13-2	0,30 m	0,30 m
tipo: CAE-A25	0,30 m	0,30 m
Ricetrasmettitori in banda S e unità accessorie:		
tipo: CTX-A2	4,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A3	1,10 m	0,85 m
tipo: CAE-A15	4,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A110	4,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A42	4,00 m	3,00 m
tipo: CZZ-A14-1 o A14-2	1,00 m	0,75 m
tipo: CAE-A36 o A16	4,00 m	3,00 m
tipo: CTX-A7	2,00 m	1,50 m
tipo: CAE-A37	4,00 m	3,00 m
tipo: CAE-A38	1,10 m	0,85 m
tipo: CAE-A189	4,00 m	3,00 m
tipo: CZZ-A14-1 o A14-2	1,00 m	0,75 m
tipo: CAE-A36	4,00 m	3,00 m

Tutte le antenne, in relazione ai ricetrasmettitori impiegati, dovranno essere marcate con l'indicazione della distanza alla quale la densità della potenza irradiata supera i 10 W/m^2.

All'interno di tutte le unità dovrà essere chiaramente indicata la tensione massima ivi esistente.

Tutte le unità che funzionano con tensione superiore a quella di sicurezza (50V di picco) dovranno essere dotate di indicazione di pericolo per alta tensione posta all'esterno delle unità stesse.

L'accesso alle varie unità dovrà essere possibile soltanto per mezzo di un utensile.

Dovrà essere previsto un interruttore contro l'avviamento accidentale dell'antenna, Tale interruttore, debitamente indicato, dovrà essere posto sulla base dell'antenna stessa o nelle sue vicinanze, oppure, in alternativa, sull'indicatore del radar, In quest'ultimo caso dovrà essere munito di chiave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A4754

DECRETO 5 maggio 1999.

Dichiarazione di «Tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa, per uso anche come battello di emergenza, denominata «Pelb Mathilda 7.4», fabbricata dalla ditta Norsafe AS di Faervik (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 21 del capitolo III della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n 313, come emendata;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti, quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Viste le sezioni 4.5 e 5.1 del LSA Code (risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 25 marzo 1999, della società Ital.Pro.Ra.Mar. S.r.l., con sede a Genova in via Molo Cagni, con la quale viene richiesto il riconoscimento di «Tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa per uso anche come battello di emergenza denominata «Pelb Mathilda 7.4» fabbricata dalla ditta Norsafe AS di Faervik (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-52-TA in data 23 marzo 1999, trasmessa in allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'imbarcazione di salvataggio parzialmente chiusa, che è anche battello di emergenza, denominata «Pelb Mathilda 7.4», fabbricata dalla ditta Norsafe AS di Faervik (Norvegia), di cui è rappresentante in Italia la società Ital.Pro.Ra.Mar. sopracitata è dichiarata di «Tipo approvato».

L'imbarcazione dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna moditica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente, i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'imbarcazione: «Pelb Mathilda 7.4»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato - Ministero dei trasporti e della navigazione»;

RIS. IMO A. 689(17), RIS. MSC 48(66) (LSA Code);

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo, come prescritto dalla regola 35 e 36 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A4756

DECRETO 13 maggio 1999.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del verricello idraulico per battello di emergenza veloce denominato «3-13-16», fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding B.V. di Utrecht (Olanda).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 30 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Visto il paragrafo 6.1.2 del capitolo 6 del LSA Code (risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996);

Vista la circolare MSC 809 del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 29 marzo 1999, della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Stefini n. 3, intesa ad ottenere il riconoscimento di «Tipo approvato» per il verricello idraulico per battello d'emergenza veloce denominato «3-13-16» fabbricato Umoe Schat-Harding B.V. di Utrecht (Olanda);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-94-TA in data 8 marzo 1999 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il verricello idraulico per battello d'emergenza veloce denominato «3-13-16» fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding B.V. di Utrecht (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracitata.

Il verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di gru «3-13-16»;

carico di lavoro (CL=26 kN);

velocità massima di ammainata (V=60 m/min);

velocità massima di recupero (V=48 m/min);

marchio «Tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74(83).

Ogni verricello di serie ed ogni sistemazione a bordo di cui tale verricello costituisce un componente per l'ammainata del battello d'emergenza, devono essere sonoposti alle verifiche e controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione SOLAS 74(83), dalla sezione 6 parte II della risoluzione IMO A. 689(17), dal paragrafo 4.2 della circolare MSC 809 e dal paragrafo 1.2 del capitolo IV del LSA Code - risoluzione MSC 48(66).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A4752

DECRETO 13 maggio 1999.

Dichiarazione di «Tipo approvato» della gru per battello di emergenza denominata «HMD A-15 V2», fabbricata dalla ditta Hydramarine A.S. di Kristiansand (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4 e 30 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Visti i paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 del capitolo 6 del LSA Code (risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 18 marzo 1999, della società Augusta Off Shore S.p.a., con sede a Napoli in via C. Colombo n. 45, intesa ad ottenere il riconoscimento di «Tipo approvato» per la gru per battello d'emergenza denominata «HMD A-15 V2» fabbricata dalla ditta Hydramarine A.S. di Kristiansand (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. STR-010418-GCO in data 18 febbraio 1999 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la gru per battello d'emergenza denominata «HMD A-15 V2» fabbricata dalla ditta Hydramarine A.S. di Kristiansand (Norvegia) rappresentata in Italia dalla società Augusta Off Shore S.p.a. sopracitata.

La gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di gru «HMD A-15 V2»;

carico di lavoro (CL = 14.7 kN);

marchio «Tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74(96), come emendata.

Ogni gru di serie ed ogni sistemazione a bordo di cui tale gru costituisce un componente per l'ammainata del battello d'emergenza, devono essere sottoposti alle verifiche e controlli previsti dalla regola 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata, dalla sezione 6 parte II della risoluzione IMO A. 689(7) e dal paragrafo 1.2 del capitolo IV del LSA Code - risoluzione MSC 48 (66).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A4753

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1999.

Autorizzazione alla società Pro-Cert al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società Pro-Cert S.r.l., con sede in Modena, viale Ciro Menotti, n. 43, in forza dell'art. 9 delle citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in Allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Pro-Cert è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva n. 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: *Esame CE del tipo (Modulo B);*

Allegato VI: *Esame finale;*

Allegato X: *Verifica di unico prodotto (Modulo G);*

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
VISCONTI

99A4751

DECRETO 15 giugno 1999.

Differimento del termine finale di presentazione delle domande relative al bando straordinario della legge 19 dicembre 1992, n. 488, riservato alle iniziative cofinanziabili con le risorse dell'Unione europea ubicate nelle regioni Veneto (aree obiettivi 2 e 5b), Liguria (aree obiettivo 2), Emilia-Romagna (aree obiettivo 2), Marche (aree obiettivo 2) e Umbria (aree obiettivo 2).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999 con il quale è stato istituito un bando straordinario finalizzato al pieno utilizzo delle risorse finanziarie relative alle misure di aiuto dell'Unione europea previste dai documenti unici di programmazione 1997-99 delle regioni Veneto (aree obiettivi 2 e 5b), Liguria (aree obiettivo 2), Emilia-Romagna (aree obiettivo 2), Marche (aree obiettivo 2) e Umbria (aree obiettivo 2) non utilizzate attraverso le graduatorie del terzo e del quarto bando della legge n. 488/1992;

Considerato che per il detto bando straordinario, riservato alle iniziative cofinanziabili ubicate nelle predette aree, il richiamato decreto ha fissato al 15 giugno 1999 il termine finale per la presentazione delle relative domande;

Considerato opportuno, al fine di consentire alle imprese di predisporre correttamente e puntualmente le domande di agevolazioni e la relativa documentazione, differire il suddetto termine finale di presentazione delle domande in modo, comunque, da garantire l'impegno delle risorse comunitarie disponibili entro il prescritto termine del 31 dicembre 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande relative al bando straordinario finalizzato al pieno utilizzo delle risorse finanziarie residue relative alle misure di aiuto dell'Unione europea previste dai documenti unici di programmazione 1997-99 delle regioni Veneto (aree obiettivi 2 e 5b), Liguria (aree obiettivo 2), Emilia-Romagna (aree obiettivo 2), Marche (aree obiettivo 2) e Umbria (aree obiettivo 2), riservato alle iniziative cofinanziabili ubicate in tali aree, già fissato al 15 giugno 1999 con decreto ministeriale del 30 aprile 1999, è differito al 30 giugno 1999 per le motivazioni indicate in premessa.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il Ministro: BERSANI

99A4893

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° febbraio 1999.

Sostituzione dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente del 28 novembre 1997 concernente la perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto 28 novembre 1997 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara;

Rilevato che la cartografia richiamata dal primo comma dell'art. 1 e allegata al predetto decreto è in scala 1:50.000 anziché 1:100.000 come previsto dall'art. 1 del citato decreto ministeriale;

Rilevato che i valori numerici delle coordinate riportate nel citato allegato *A* al decreto ministeriale 28 novembre 1987 non trovano corrispondenza grafica nella cartografia inserita nell'allegato *A* al suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato al presente decreto sostituisce integralmente l'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente 28 novembre 1997 recante: «Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1998).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 11

ALLEGATO

L'area del parco, per la parte marina è suddivisa in tre zone delimitate dalle seguenti coordinate:

Zona interdetta alla pesca con esclusione della piccola pesca della marineria di Stintino (ex decreto ministeriale 28 maggio 1992) e Porto Torres (art. 5, lettera *a*).

Punti	Latitudine N.	Longitudine E.
B1	41°08′09″	08°19′06″
B2	41°06′54″	08°20′33″
B3	41°06′21″	08°21′15″
B4	41°05′21″	08°21′54″
B5	41°01′18″	08°20′33″
B6	41°00′30″	08°19′30″
B7	41°00′18″	08°18′09″
B8	40°59′48″	08°17′27″
B9	40°56′03″	08°17′21″
B10	40°57′09″	08°14′12″
B11	40°58′00″	08°13′03″
A17	40°58′42″	08°12′43″
B12	40°59′18″	08°11′18″
B13	41°03′03″	08°12′18″
B14	41°04′54″	08°14′57″
B15	41°05′39″	08°15′06″
B16	41°06′50″	08°15′33″
B1	41°08′09″	08°19′06″

Zona interdetta alla pesca con lo strascico; all'asportazione, anche parziale, e al danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali; alla balneazione e all'utilizzo di armi ed altri mezzi distruttivi (art. 5, lettere *b, g, h, i*).

Punti	Latitudine N.	Longitudine E.
C1	40°59′18″	08°08′36″
C2	41°03′27″	08°09′36″
C3	41°06′12″	08°12′30″
C4	41°07′06″	08°12′54″
C5	41°08′21″	08°14′00″
C6	41°10′12″	08°19′06″
B1	41°08′09″	08°19′06″
B2	41°06′54″	08°20′33″
B3	41°06′21″	08°21′15″
B4	41°05′21″	08°21′54″
B5	41°01′18″	08°20′33″
B6	41°00′30″	08°19′30″
B7	41°00′18″	08°18′09″
B8	40°59′48″	08°17′27″
B9	40°56′03″	08°17′21″
B10	40°57′09″	08°14′12″
B11	40°58′00″	08°13′03″
A17	40°58′42″	08°12′43″
B12	40°59′18″	08°11′18″
C1	40°59′18″	08°08′36″

Zona interdetta all'immersione con apparecchi autorespiratori, alla navigazione, accesso, sosta e approdo di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso; alla alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché al prelievo di organismi bentonici e all'immersione di rifiuti e di sostanze solide e liquide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; alle attività che possano arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione delle finalità di studio e di ricerca scientifica (art. 5, lettere *c, d, e, f*).

Punti	Latitudine N.	Longitudine E.
A1	41°07′42″	08°19′06″
A2	41°06′54″	08°20′33″
A3	41°06′21″	08°21′15″
A4	41°05′21″	08°21′54″
A5	41°04′48″	08°21′30″
A6	41°04′12″	08°21′15″
A7	41°03′18″	08°21′03″
A8	41°02′36″	08°20′36″
A9	41°02′24″	08°20′00″
A10	41°02′36″	08°16′51″
A11	41°02′06″	08°16′09″
A12	41°00′45″	08°16′12″
A13	41°00′12″	08°16′33″
A14	40°59′09″	08°16′24″
A15	40°58′27″	08°15′06″
A16	40°58′27″	08°13′36″
A17	40°58′42″	08°12′43″
A18	40°59′18″	08°11′51″
A19	41°00′03″	08°12′00″
A20	41°00′42″	08°12′21″
A21	41°02′24″	08°12′36″
A22	41°02′54″	08°13′00″
A23	41°03′24″	08°14′24″
A24	41°04′18″	08°15′06″
A25	41°05′06″	08°16′09″
A26	41°05′48″	08°15′42″
A27	41°06′30″	08°15′54″
A28	41°06′46″	08°16′33″
A29	41°06′46″	08°17′06″
A1	41°07′42"	08°19′06″

Nel braccio di mare denominato «passaggio dei Fornelli», che si estende da Punta Salippi a Punta Barbarossa, è consentita la sola navigazione ad una velocità ridotta di 3 nodi e ad una distanza non inferiore a 400 metri dalla costa dell'isola dell'Asinara.

MEDITERRANEO · SARDEGNA
DA CAPO CACCIA A CASTELSARDO
E ISOLA ASINARA
GOLFO DELL'ASINARA
ZONA MARINA
49

99A4790

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze. (Deliberazione n. 69/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'8 giugno 1999 ed in particolare nella prosecuzione del 9 giugno 1999;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali e visto, in particolare, il suo ottavo «considerando» secondo il quale «qualora uno Stato membro assegni o abbia già assegnato licenze DCS 1800, la concessione di licenze nuove o supplementari a gestori GSM o DCS 1800 esistenti può avvenire solo a condizioni che garantiscano una effettiva concorrenza»;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata direttiva 96/2/CE secondo il quale «gli Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare» il rilascio di licenze per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1800 «tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati»;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 sulla disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione e visto, in particolare, il suo art. 10, comma 2, in base al quale «uno Stato membro che intenda limitare il numero di licenze individuali concesse» «tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza»;

Visto l'art. 6, comma 15, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che recepisce la direttiva 97/13/CE ed in particolare il suo art. 10, comma 2, sopra citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998 recante «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si stabilisce che «agli eventuali nuovi gestori aggiudicatari» delle licenze per frequenze della banda 1800 MHz e 900 MHz resesi disponibili «sono assicurate condizioni analoghe a quelle previste per l'aggiudicatario della gara» indetta con bando del Ministero delle comunicazioni e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio inserzioni n. 78, del 3 aprile 1998, «tenuto conto dell'evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa»;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito con legge 1° luglio 1997, n. 189, che consente di riallocare le frequenze in banda 900 MHz che si renderanno ulteriormente disponibili;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1997 contenente «Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze» ed in particolare l'art. 4, in fine, ove si prevede la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, contenente «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, contenente «Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999 sulla «Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318»;

Vista la propria deliberazione 22 marzo 1999, n. 20/99 sul «Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800», nella quale l'Autorità ha deliberato che «ai fini dell'espletamento della gara per l'assegnazione di licenze per il servizio radiomobile pubblico in standard GSM (DCS) 1800, il numero di licenze immediatamente rilasciabili è limitato ad una unità»;

Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 sul territorio nazionale, della durata di 15 anni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale,* foglio inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visti l'art. 6 e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerata la necessità di offrire, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato, all'aggiudicatario della gara di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999, «condizioni analoghe» a quelle offerte all'aggiudicatario della precedente gara per la licenza del servizio radiomobile pubblico, tenuto conto dell'evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa;

Considerato peraltro che talune condizioni non sono oggettivamente riproducibili;

Considerato in particolare che non è possibile concedere, come in occasione della precedente gara per la licenza del servizio radiomobile pubblico, un termine di favore per l'inizio in esclusiva del proprio servizio,

in quanto tutti gli attuali gestori di servizi radiomobili pubblici hanno iniziato la fornitura di servizi in tecnologia GSM (DCS) 1800;

Considerato inoltre che, per le medesime ragioni, non è possibile condizionare la fornitura di servizi in tecnologia GSM (DCS) 1800 da parte degli attuali gestori all'adempimento di specifici obblighi corrispondenti a quelli imposti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato;

Considerato che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, già citato, imponendo limiti alla emissione di radiofrequenze al fine di tutelare la salute umana possono influire significativamente sulla possibilità di installare ed esercire impianti radioelettrici e che conseguentemente il concreto esplicamento del servizio radiomobile pubblico, soprattutto nelle aree ad alta intensità di traffico radiomobile, ne può risultare fortemente influenzato;

Considerato altresì che il rapido avvio commerciale del nuovo gestore si riflette in maniera significativa sullo sviluppo della concorrenza e, conseguentemente, sui benefici che potranno essere tratti da tutti gli utenti;

Considerata la necessità di evitare ritardi nell'utilizzo di risorse scarse ed al contempo garantire il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi attualmente erogati, anche a fronte dell'atteso incremento dell'utenza in particolare nelle zone ad alta densità di traffico e prossime alla saturazione dell'uso delle frequenze;

Considerato il lavoro svolto dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni in materia di portabilità del numero tra reti radiomobili;

Sentiti gli operatori T.I.M., O.P.I. e Wind in merito allle previsioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, già citato, e preso atto delle giustificazioni tecniche ed economiche in merito alla effettiva possibilità di attivazione del servizio di portabilità del numero nei termini dallo stesso previsti;

Considerato che la portabilità del numero costituisce un servizio rilevante e vantaggioso per i consumatori e che le procedure commerciali, nonché le prestazioni qualitative sono elementi di cui l'Autorità intende tener conto al fine di garantire condizioni efficienti ed economiche per i consumatori;

Considerato che l'Autorità, sia ai fini di incentivazione della concorrenza sia di tutela dei consumatori, ha avviato un'analisi specifica atta a definire le condizioni procedurali, tecniche ed economiche tali da garantire l'offerta sul mercato di un servizio di portabilità del numero qualitativamente avanzato;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999;

Vista la decisione assunta nella riunione del 18 maggio 1999 dal Comitato dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999, sopra citato;

Visto lo schema delle misure di concorrenza e dei criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze predisposto dai valutatori selezionati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999, sopra citato;

Ritenuta la necessità di adottare misure intese a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali di cui alle premesse nonché criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze;

Ritenuto di dover successivamente definire l'introduzione di meccanismi di mercato per l'assegnazione delle licenze UMTS al fine di monitorare il grado di conoscenza e di incentivare l'efficienza nell'impiego delle frequenze radioelettriche;

Udita la relazione del prof. Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria nella riunione del 1° giugno 1999;

Vista la decisione assunta nella riunione del 1° giugno 1999, nella quale è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Sentiti gli operatori T.I.M., O.P.I. e Wind in data 7 giugno 1999;

Sentite la direzione generale IV per la concorrenza e la direzione generale XIII per le telecomunicazioni della commissione della Unione europea in data 8 giugno 1999;

Sentito il Ministero delle comunicazioni in data 9 giugno 1999 in ordine ai criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 9 giugno 1999;

Udita la relazione del prof. Silvio Traversa sugli ulteriori risultati istruttori;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni designata ed operante in forza della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «aggiudicatario»: il soggetto aggiudicatario della licitazione per il rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 indetta con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

c) «servizio radiomobile pubblico GSM»: il servizio radiomobile pubblico numerico in tecnologia GSM 900 e GSM (DCS) 1800.

Art. 2.

Assegnazione delle frequenze

1. Le frequenze resesi disponibili per la gara in corso di espletamento sono assegnate nei limiti di quanto richiesto dall'aggiudicatario della medesima per l'assolvimento degli impegni assunti nell'offerta presentata che saranno recepiti nella licenza individuale, confor-

memente alla deliberazione dell'Autorità del 22 marzo 1999, n. 20/99, fermo restando quanto previsto nell'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.

2. L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113, per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.

Art. 3.

Copertura

1. All'aggiudicatario non sono imposti obblighi di copertura del territorio nazionale tranne quelli che saranno volontariamente assunti nella offerta presentata. Tali obblighi saranno recepiti nella licenza individuale.

Art. 4.

Roaming nazionale

1. L'aggiudicatario ha diritto al roaming nazionale sulle reti GSM e DCS degli attuali concessionari e licenziatari del servizio radiomobile pubblico, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, alle seguenti condizioni e con i seguenti termini di durata:

a) fino a diciotto mesi dall'avvio commerciale del servizio, da comunicarsi all'Autorità. Sono esclusi dal computo dei predetti diciotto mesi gli eventuali periodi di sperimentazione da svolgersi in conformità all'art. 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997;

b) nelle aree all'interno delle quali è stata prevista la fornitura diretta del servizio da parte dell'aggiudicatario, il termine di diciotto mesi di cui alla lettera *a)* è ridotto a non oltre tre mesi dal termine ultimo indicato nel piano di copertura incluso nell'offerta di gara e recepito nella licenza individuale.

2. Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi offerti dall'aggiudicatario, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento e a valore aggiunto, purché offerti anche dai concessionari e licenziatari del servizio radiomobile pubblico GSM, o, se diversi da questi ultimi, sempreché siano tecnicamente compatibili.

3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha l'obbligo di fornire, su richiesta dell'aggiudicatario, e per i termini di durata di cui al precente comma 1, lettere *a)* e *b),* il servizio di *roaming* nazionale all'aggiudicatario stesso sulla base di condizioni che dal punto di vista tecnico non devono essere più restrittive rispetto ai vigenti accordi di *roaming* tra gli attuali operatori del servizio radiomobile pubblico e che dal punto di vista economico devono prevedere prezzi orientati ai costi. In ogni caso le condizioni devono essere ispirate ai principi di non discriminazione e trasparenza e finalizzate a consentire l'immediata operatività del servizio da parte dell'aggiudicatario.

4. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico GSM rilasciata a seguito dell'espletamento della licitazione indetta con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1998, è tenuto a fornire, su richiesta dell'aggiudicatario, il servizio di *roaming* nazionale nelle aree per le quali effettua una fornitura diretta del servizio. In tal caso le condizioni di fornitura sono stabilite da accordi commerciali fra le parti che, dal punto di vista tecnico, non devono essere più restrittivi rispetto ai vigenti accordi di *roaming* tra gli attuali operatori del servizio radiomobile pubblico, e, in ogni caso, devono essere ispirati ai principi di non discriminazione e trasparenza.

5. Le condizioni di *roaming* prevedono l'obbligo dei gestori delle reti mobili di garantire ogni forma di tutela dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6. Nel caso in cui l'aggiudicatario rilevi che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il *roaming* è comunque fornito alle condizioni stabilite dal concessionario o dal licenziatario del servizio pubblico GSM, salva la facoltà per l'aggiudicatario di adire l'Autorità. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa.

7. Fatto salvo il disposto del comma 4, in caso di contestazione da parte dell'aggiudicatario delle condizioni economiche e tecniche praticate per il *roaming* nazionale da un concessionario o dal licenziatario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive.

8. Ai fini della decisione dell'Autorità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i concessionari ed i licenziatari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati alla trasmissione alla stessa dei dati tecnico-economici sui quali si basano le condizioni del *roaming* nazionale, nonché di ogni altra informazione richiesta.

9. Qualora l'Autorità imponga modificazioni alle condizioni predisposte dai concessionari o dal licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM, la stessa dispone, se del caso, la restituzione all'aggiudicatario delle eventuali somme non dovute già percepite dal concessionario o dal licenziatario, maggiorate dell'interesse legale relativo al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione.

10. Decorsi i termini di cui al comma 1, i concessionari e il licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM sono tenuti, per i successivi diciotto mesi e su richieste dell'aggiudicatario, a stipulare accordi di *roaming* nazionale con l'aggiudicatario, relativi alle aree non servite direttamente da quest'ultimo. Tali accordi devono essere basati su condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Art. 5.

Interconnessione

1. Gli accordi di interconnessione tra l'aggiudicatario e gli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono stipulati in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa.

Art. 6.

Condivisione di impianti, siti, apparati e infrastrutture

1. L'aggiudicatario ha, nei confronti dei concessionari e del licenziatario del servizio radiomobile pubblico GSM e del servizio radiomobile pubblico analogico, il diritto di ottenere, nonché l'obbligo di concedere, la condivisione di impianti e siti utilizzati per servizi radiomobili pubblici. I prezzi praticati per le predette condivisioni devono essere orientati ai costi e le relative richieste devono essere avanzate entro il 31 dicembre 2001. Gli accordi di condivisione, salvo diversa intesa fra le parti, non possono avere scadenza anteriore al 31 dicembre 2005.

2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione non siano conclusi entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all'Autorità in base alle procedure stabilite dall'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9 del presente provvedimento, nonché dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, in quanto applicabile, e previa acquisizione, da parte dell'Autorità, della documentazione tecnica dettagliata relativa alla collocazione geografica ed alle caratteristiche degli impianti.

3. Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti pubbliche di telecomunicazioni, le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

4. Resta ferma la facoltà per i gestori dei servizi radiomobili pubblici, di stipulare accordi di uso congiunto di apparati, infrastrutture e segmenti di rete e di fornitura dei relativi servizi, in base ad accordi commerciali, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 7.

Obblighi di comunicazione e sperimentazione

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, i concessionari ed il licenziatario del servizio radiomobile pubblico sono tenuti a comunicare all'Autorità le condizioni tecniche ed economiche che intendono offrire all'aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 4, 5 e 6, primo e secondo comma.

2. Tali condizioni possono essere rese note dall'Autorità ai soggetti ammessi alla gara indetta con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999, ai fini della predisposizione della propria offerta.

3. I concessionari ed il licenziatario del servizio radiomobile pubblico, a partire dalla data di cui al comma 1, devono consentire ai soggetti ammessi alla gara indetta con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio inserzioni - n. 121 del 26 maggio 1999, di effettuare, per un periodo non inferiore a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche di campo e prove tecniche concordate fra le parti.

Art. 8.

Assegnazione di ulteriori frequenze 1800 MHz

1. I criteri per l'assegnazione ai concessionari e al licenziatario che le richiedano delle ulteriori frequenze nella banda 1800 MHz, richiamate nell'ottavo considerando della delibera dell'Autorità 20/99, elencati nell'art. 3, comma 2, del provvedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, citato in premessa, sono applicati tenendo, tra l'altro, conto di:

a) traffico in *roaming* nazionale sviluppato fino al 31 dicembre 2001 in aree locali in cui il richiedente offre tale servizio a seguito di contratti successivi alla data della presente delibera e relative condizioni economiche;

b) numero di canali radio installati nelle aree locali oggetto di contratti di *roaming* nazionale e di *roaming* con condivisione delle frequenze, di cui al successivo art. 9, stipulati dalla data della presente delibera e fino al 31 dicembre 2001, condizioni economiche, clausole di aggiornamento e durata dei contratti;

c) numero di siti propri in cui il richiedente ha consentito la effettiva condivisione di spazi e impianti con altri operatori;

d) numero di stazioni radio base in cui il richiedente ha consentito la effettiva condivisione di segmenti della rete di accesso con altri operatori e volume dei servizi di accesso e trasporto corrispondentemente forniti;

e) condizioni economiche relative alla terminazione di chiamate provenienti da altre reti fisse e mobili e dirette alla rete del richiedente e relative clausole di adeguamento temporale.

2. L'Autorità, con successivo provvedimento, determina entro il 31 dicembre 1999 i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei fattori indicati al comma 1, nonché quelli da attribuire ai criteri di cui all'art. 3, comma 2, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998.

Art. 9.

Accordi di roaming *con condivisione delle frequenze*

1. Al fine di evitare ritardi nell'utilizzo di risorse scarse, di consentire una rapida disponibilità del servizio a favore dell'utenza e, al contempo, garantire il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi attualmente erogati — anche per l'atteso incremento dell'utenza, in particolare nelle zone ad alta densità di traffico e prossime alla saturazione dell'uso delle frequenze — nei casi di motivate esigenze di copertura l'aggiudicatario può stipulare con gli altri concessionari ed il licenziatario accordi di *roaming* con condivisione delle frequenze, a fronte di accordi di *roaming* nazionale, di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Tali accordi devono comunque prevedere:

a) le aree oggetto dell'accordo;

b) le condizioni tecniche, non più restrittive di quelle relative al *roaming* nazionale di cui all'art. 4;

c) gli elementi elencati dalla lettera *a)* alla lettera *h)* dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato in premessa;

d) ove necessario, le informazioni sulla formazione professionale del personale adibito alla gestione tecnica dell'accordo, nei limiti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il numero dei canali radio utilizzabili sul territorio nazionale dall'aggiudicatario ai predetti fini è limitato ad un terzo dei canali radio totali utilizzati nelle stazioni radio base che l'aggiudicatario provvede direttamente ad installare. Nei primi tre anni di commercializzazione del servizio radiomobile pubblico si fa riferimento, a tal fine, al numero dei canali radio pianificati per la installazione diretta al termine del terzo anno di commercializzazione.

3. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere comunicati all'Autorità.

4. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1.

Art. 10.

Procedure per l'assegnazione di frequenze 900 MHz

1. A partire dal 1° gennaio 2000 l'Autorità accerta periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda di frequenza 900 MHz e conseguentemente stabilisce la progressiva riduzione delle frequenze attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 1997, citato in premessa, e ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. In tale procedura l'Autorità tiene conto, fra l'altro, delle esigenze di tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'Autorità, con la stessa procedura, determina, nel rispetto della vigente normativa, i criteri per l'assegnazione delle frequenze progressivamente liberate, ivi comprese quelle eventualmente liberate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *f),* del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, citato in premessa.

Art. 11.

Separazione contabile

1. L'aggiudicatario, nonché i soggetti che esercitano su di esso una posizione di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono tenuti al rispetto dei criteri di separazione contabile di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. L'aggiudicatario è tenuto a specificare, in allegato al bilancio dell'esercizio 1999, tutti gli apporti e contributi effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del rilascio della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Altre misure

1. Fino all'attivazione del servizio di portabilità del numero, previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, le cui modalità sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento, i gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a richiesta dell'utente anche attraverso altro gestore, a fornire gratuitamente, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, servizi di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli utenti, anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e passaggio ad altro gestore.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, indicato in premessa, la licenza che verrà rilasciata a seguito della gara in corso di espletamento, non costituisce titolo per lo svolgimento del servizio su tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service). L'aggiudicatario può richiedere separata licenza per l'utilizzo del sistema DECT per applicazioni mobili.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 9 giugno 1999

Il presidente: CHELI

99A4832

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1999.

Procedura per il controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP n. 6/92. (Deliberazione n. 27/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 1999,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 2, comma 14, e dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;

il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6/92 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, definisce al titolo I, capoverso 1° la condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile, e al medesimo titolo, capoverso 4°, stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato (di seguito: Ministero dell'industria) verifica, anche nel corso dell'esercizio, la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea;

il provvedimento CIP n. 6/92 prevede altresì al titolo I, capoversi 5º e 6º che eventuali variazioni al programma di utilizzo dell'impianto, non dovuto a cause di forza maggiore, vadano comunicate all'Enel e che l'Enel a sua volta è tenuto ad informare il Ministero dell'industria delle variazioni che comportano il non rispetto della condizione di assimilabilità o un diverso trattamento;

l'art. 3, capoverso 2º, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994), a modifica ed integrazione del provvedimento CIP n. 6/92, stabilisce che il produttore deve comunicare all'Enel, entro il 31 gennaio di ciascun anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale, e che l'Enel controlla il rispetto della condizione di assimilabilità e del trattamento economico e comunica al Ministero dell'industria l'esito di tale controllo; il Ministero dell'industria, in caso di esito negativo, adotta i provvedimenti di competenza;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, in particolare l'art. 20, comma 1 e l'art. 22, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il documento «Proposta di delibera per procedura per il controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP n. 6/92» (PROT.AU/99/044);

Ritenuta l'esigenza di adeguare la procedura di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità ai fini del trattamento economico di cui al titolo I, capoversi 5º e 6º del provvedimento CIP n. 6/92 come modificato ed integrato dall'art. 3, capoverso 2º, del decreto ministeriale 4 agosto 1994;

Ritenuta altresì l'esigenza di disciplinare il trattamento economico di quegli impianti di produzione di energia elettrica che, a seguito del controllo di cui sopra, risultino in possesso di un valore dell'indice energetico Ien diverso da quello comunicato dal Ministero dell'industria ai sensi del titolo I, capoverso 3º, del provvedimento CIP n. 6/92 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Delibera:

Art. 1.

Controllo del rispetto della condizione tecnica di assimilabilità a fonte rinnovabile

1. I soggetti produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili comunicano, separatamente per ciascun impianto, mediante dichiarazione firmata dal legale rappresentante, il valore dell'indice energetico Ien, come definito al titolo I del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, conseguito nell'anno solare precedente.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al soggetto cessionario. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

a) identificazione del soggetto produttore, in particolare: ragione sociale, natura giuridica, sede legale;

b) identificazione dell'impianto, in particolare: localizzazione geografica, eventuale denominazione, data di fine del periodo di avviamento o data di entrata in servizio;

c) copia della comunicazione dell'indice energetico Ien inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, capoverso 3º, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, con indicazione di eventuali maggiorazioni assegnate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

d) variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella documentazione trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, capoverso 2º, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, qualora le variazioni possano influire sul rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico;

e) energia elettrica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (Ee), espressa in MWh; energia termica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto (Et), espressa in MWh; energia immessa nell'anno solare precedente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali (Ec), espressa in MWh;

f) metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di cui alla lettera *e);*

g) programma annuale di utilizzo dell'impianto, in particolare: capacità di produzione di energia elettrica ovvero combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi combustibili di processo, residui o recuperi di energia), finalità della produzione (usi propri, distribuzione, vendita ad altri soggetti);

h) caratteristiche tecniche generali dell'impianto, in particolare: tipo di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici ed altri componenti significativi.

3. I documenti e le informazioni di cui alle lettere *c), d), f)* e *h)* devono essere trasmessi solo per il primo anno di applicazione della presente deliberazione. Negli anni successivi devono essere trasmessi solo nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze significative sul rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico.

4. Il mancato invio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas della dichiarazione dell'indice energetico Ien, di cui al comma 1, il mancato invio alla medesima Autorità, delle informazioni e della documentazione nelle forme di cui ai commi 2 e 3, ovvero l'invio di informazioni incomplete o difformi, comporta per l'impianto, il venire meno, per l'anno di riferimento, del trattamento previsto per l'energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti assimilate alle rinnovabili dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. In caso di mancato adempimento di quanto previsto ai commi precedenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può applicare le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c),* della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2.

Verifiche sull'impianto

1. Le verifiche sull'impianto atte a controllare il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico sono effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas anche mediante ricorso a tecnici specializzati di altre pubbliche amministrazioni e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e gli eventuali effetti di variazioni intervenute nelle caratteristiche tecniche generali dell'impianto e nel suo programma di utilizzo.

Art. 3.

Trattamento dell'energia elettrica prodotta

1. Qualora dalla dichiarazione di cui all'art. 1, o dall'esito delle verifiche di cui all'art. 2, emerga un valore dell'indice energetico Ien dell'impianto inferiore a 0,51, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario, e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché all'energia elettrica prodotta venga applicato, per l'anno di riferimento, mediante conguaglio, il trattamento economico in vigore per gli impianti convenzionali. Per le imprese produttrici-distributrici cessa, per l'anno di riferimento, la corresponsione dei contributi di cui al titolo IV, lettera *b),* del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92.

2. Qualora dalla dichiarazione di cui all'art. 1, o dall'esito delle verifiche di cui all'art. 2, emerga un valore dell'indice energetico Ien dell'impianto compreso tra 0,51 e 0,60, a fronte di un valore superiore a 0,60 che sia stato comunicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del titolo I capoverso 3°, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92 e sue successive modifiche e integrazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché venga applicato, per l'anno di riferimento, mediante conguaglio, il trattamento economico previsto per la specifica tipologia di impianto.

3. Qualora dalla dichiarazione di cui all'art. 1, o dall'esito delle verifiche di cui all'art. 2 risulti una diminuzione dell'indice energetico Ien con conseguente non sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione ai sensi del titolo I, capoversi 4° e 6° del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, al soggetto produttore, al soggetto cessionario, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Con riferimento all'anno 1998, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, la documentazione prevista dall'art. 3, capoverso 2°, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, sia stata già trasmessa all'Enel S.p.a., la stessa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 agosto 1999 e integrata con la dichiarazione del valore dell'indice energetico Ien relativo all'anno 1998, firmata dal legale rappresentante dell'impresa.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto contenuto negli articoli precedenti.

3. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 25 febbraio 1999

Il presidente: RANCI

99A4830

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 6 maggio 1999, n. **3.**

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1999/2000 - disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome

All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Div. XII

All'ente nazionale risi

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Ente nazionale sementi elette

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

All'Unione nazionale delle ACLI consorzio coop. agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'A.I.S. - Associazione italiana sementi

All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei

All'Ispettorato centrale repressioni frodi

e, per conoscenza:

Alla rappresentanza italiana presso le Comunità Europee - Commission Européenne Direction Generale VI-E-3

Ai commissari di Governo presso le regioni

Alla direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

1. *Norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto comunitario.*

Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.

Detti regolamenti stabiliscono che:

– beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;

– l'aiuto è concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed è riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle «sementi di base» e «sementi certificate»;

– le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un'imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà;

– la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione (di cui al punto 3.1) e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda di liquidazione dell'aiuto (di cui al punto 3.2) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel reg. CE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del reg. CE 2780/92.

2. *Importo dell'aiuto comunitario.*

Il Consiglio dei Ministri della CE, per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con Reg. CE 1421/97 del 22 luglio 1997 ha fissato gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000 (1° luglio - 30 giugno), delle specie di cui all'allegato n. 1.

3. *Modalità da osservarsi per poter beneficiare dell'aiuto comunitario.*

Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione 1999/2000, prevedono la seguente procedura:

3.1. *Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.*

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel

1999 devono essere inviati (o depositati direttamente), dandone comunicazione all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per terriorio, a cura dell'impresa sementiera, entro il 30 giugno 1999 per la preventiva registrazione *con lettera d'accompagno raccomandata* (farà fede il timbro postale) ai seguenti indirizzi:

– per le sementi di riso, all'Ente Nazionale Risi (di seguito denominato ENR), Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano;

– per tutte le altre specie, all'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, Div. XII - Via Palestro, 81 - 00185 Roma;

Detti contratti, devono essere inviati in tre copie, una copia per l'AIMA o l'ENR, una copia per l'Ense e una copia per il diretto moltiplicatore, le ulteriori due copie previste nel modulo AIMA o ENR verranno trattenute dagli interessati all'atto della stipula.

I suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione, dovranno essere redatti su appositi moduli stampati e distribuiti dall'Ente Risi per le sole sementi di riso e dall'A.I.M.A. per tutte le altre specie. I modelli AIMA e ENR vengono allegati alla presente circolare.

L'AIMA e l'ENR forniranno il software per la compilazione dei modelli.

Le ditte Sementiere dovranno inviare una copia autenticata della licenza sementiera rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'AIMA e l'ENR devono:

– verificare con particolare attenzione, la corrispondenza dei dati riportati nei contratti e/o nelle denunce di diretta moltiplicazione con le disposizioni applicative della presente circolare;

– registrare i predetti contratti e trasmettere una copia all'Ente sementi elette, via F. Wittgens, 4 - 20123 Milano, restituire una copia del contratto registrato, in firma originale, all'impresa moltiplicatrice tramite l'impresa sementiera.

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione, non devono riportare correzioni a penna o con bianchetto.

I *contratti di moltiplicazione*, dovranno contenere le seguenti precisazioni:

a) estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dall'organismo competente per territorio);

b) dati catastali completi indicanti: comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. *Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;*

c) specie, varietà (che deve risultare iscritta nel registro nazionale delle specie agrarie o nel Registro Comunitario entro il 30 giugno 1999) e categoria del seme impiegato;

d) i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le Ditte sementiere e Forme associative (Cooperative agricole e associazioni dei produttori) devono essere firmati dal presidente della forma associativa. Il presidente della forma associativa è obbligato a tenere a disposizione gli elenchi dei soci con il dettaglio delle particelle catastali e i giustificativi dei titoli di conduzione delle stesse.

Poiché l'aiuto sarà erogato esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante delle strutture associative, queste non possono avvalersi della facoltà di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.

La *denuncia di diretta moltiplicazione* può essere presentata soltanto dalle imprese sementiere o dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà, i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.

Tali denunce devono contenere gli stessi elementi dei contratti di moltiplicazione.

L'impresa sementiera è tenuta a presentare all'ENSE richiesta di controllo in campo, specificando le superfici indicate nei contratti e la relativa richiesta di certificazione. La domanda di controllo in campo può essere presentata all'Ense anche dall'impresa moltiplicatrice.

La non conformità dei contratti, delle denunce di moltiplicazione, alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sarà motivo di non ammissione alla registrazione.

3.2. *Presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.*

L'aiuto è concesso al moltiplicatore che presenterà l'apposita domanda di liquidazione redatta utilizzando i modelli stampati e messi a disposizione dall'AIMA e dall'Ente Risi, di cui si allegano copie.

La domanda di liquidazione deve pervenire - a mezzo raccomandata postale o consegna diretta o per il tramite di terzi - per le sementi di riso all'ENR entro il 20 giugno 2000, ai sensi dell'art. 3-*bis,* par. 2, del regola-

mento CEE n. 1686/72, modificato dal regolamento CE n. 709/98 e per tutte le altre specie all'AIMA entro il 31 maggio 2000.

Fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 11 del regolamento CE n. 3887/92 della Commissione, nonché quanto indicato nella circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1997, se una domanda viene ricevuta in ritardo si procede ad una riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo dell'importo dell'aiuto richiesto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Qualora la domanda pervenga dopo il 30 giugno 2000 per le sementi di riso o dopo il 10 giugno 2000, per le rimanenti specie, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) copia in originale del contratto registrato;

2) visura della camera di commercio da cui risulti la generalità del rappresentante legale, ovvero il certificato di residenza;

3) per l'importo dell'aiuto superiore a 300 milioni dovrà essere presentata la certificazione antimafia rilasciata dalla CCIAA o dalla prefettura di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni;

4) la dichiarazione rilasciata dall'ENSE, in carta semplice, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, deve contenere le seguenti indicazioni: nominativo e partita IVA, della ditta sementiera contraente, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi. Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso l'AIMA o presso l'ENR.

Inoltre deve essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito di sopraluoghi effettuati sui singoli appezzamenti. L'ENSE fornirà all'AIMA e all'ENR ogni elemento utile per l'espletamento dei controlli;

5) dichiarazione in carta semplice — a norma dell'art. 2-*bis* del regolamento CEE n. 1686/72 modificato dal regolamento CE n. 709/98 — rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante che le sementi per le quali è stata presentata la domanda di aiuto, sono state effettivamente destinate alla commercializzazione per la semina. Ai sensi dell'art. 1-*bis* del regolamento CEE sopracitato per commercializzazione si intende «tenuta a disposizione o di scorta, esposizione per la vendita, offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona».

Detto aiuto è concesso ai quantitativi selezionati e regolarmente certificati dall'ENSE unicamente se il beneficiario dimostra di aver rispettato tale condizione.

In caso contrario, l'aiuto al moltiplicatore per la specie in oggetto è ridotto del 50% se i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina sono superiori al 2% e pari al 5% al massimo dei quantitativi che sono oggetto della domanda di aiuto. Qualora i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina dal beneficiario dell'aiuto siano superiori al 5% dei quantitativi che sono oggetto di una domanda di aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto legato alla produzione di sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto. Se una domanda di aiuto riguarda sementi non certificate ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato italiano nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto per la campagna in corso né per quella successiva;

6) per le sementi di riso deve essere inoltre allegata alla documentazione di cui sopra la dichiarazione — rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione ufficiale del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto l'aiuto — che il quantitativo stesso è stato effettivamente destinato alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva destinazione delle sementi sarà comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciati dall'ENR ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successive modifiche.

La condizione verrà considerata soddisfatta se risulterà documentata la commercializzazione, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.

Ai sensi dell'art. 3-*bis* del regolamento CEE 1686/72 modificato dal regolamento CE n. 709/98 per le sementi di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 86.624,600 t che potrà beneficiare dell'aiuto nella Unione europea.

All'Italia è assegnata la quota di 50.242,268 t; tuttavia tale quota potrà essere adeguata nei limiti del quantitativo massimo fissato dalla Comunità. L'ENR entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto comunica alla Commissione UE i quantitativi che sono oggetto delle domande di liquidazione.

Se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità l'aiuto è ridotto, per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato. In tal caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato produttore.

L'AIMA ai sensi dell'art. 3, par. 2, del regolamento CEE n. 1686/72, modificato dal regolamento CE n. 709/98, deve versare l'ammontare dell'aiuto, per le sementi di specie diverse dal riso, entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di liquidazione, e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto. Per le sementi di riso invece, l'ENR deve versare l'ammontare dell'aiuto al produttore tra il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno successivo a quello del raccolto ai sensi dell'art. 3-*bis,* par. 4, del suddetto regolamento CEE.

3.3. *Verifiche e controlli.*

L'AIMA e l'ENR, sono tenuti ad effettuare, a norma dell'art. 3-*ter* del regolamento CEE n. 1686/72, modificato dal regolamento CE n. 709/98, tutti i controlli intesi ad accertare l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto e a comunicare alla Commissione UE le misure che sono state adottate in esito a tali controlli, che consistono in:

a) controlli amministrativi incrociati per evitare il doppio pagamento dell'aiuto a titolo dello stesso anno civile. Tali controlli si riferiscono a parcelle che formano oggetto di un esame ufficiale e per le quali sia stato constatato l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 1, par. 1, primo trattino, del regolamento CE n. 1674/72;

b) controlli di documenti per accertare almeno la prima destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto;

c) ogni ulteriore misura di controllo giudicata necessaria, in particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per le sementi non certificate o provenienti da Paesi terzi.

I controlli di cui alle precedenti lettere *a), b), c)* del punto 3.3, vertono almeno su un campione significativo delle domande che deve rappresentare almeno il 5% delle domande di aiuto per ogni specie.

Le domande che sono oggetto di controlli sono determinate dalla competente autorità, sulla base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate.

L'analisi dei rischi tiene conto:

– dell'importo dell'aiuto;

– dei quantitativi delle sementi certificate rispetto alle superfici accettate al controllo;

– dell'evoluzione rispetto all'anno precedente.

Se del caso, devono essere effettuati controlli presso i costitutori o gli stabilimenti di sementi nonché presso gli utilizzatori finali.

Inoltre, in applicazione del regolamento CE numero 3887/92, della Commissione, si devono tenere in considerazione i seguenti articoli:

– art. 6, par. 1, per consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti;

– art. 11, relativo alle sanzioni supplementari previste a livello nazionale e ai casi di forza maggiore;

– art. 12, relativo alla compilazione di un rapporto dopo il controllo in loco;

– art. 13, relativo ai controlli in loco;

– art. 14, relativo ai pagamenti indebiti.

La non conformità della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sarà motivo di rigetto della domanda medesima.

L'AIMA e l'ENR sono tenuti al rispetto scrupoloso delle disposizioni applicative contenute nella presente circolare.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande di liquidazione dell'aiuto. I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 305

Allegatol

Allegato I

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1999-00.

Reg.CE n. 1421/97 -Aiuti applicabili nella Comunita'

Specie	importo dell'aiuto - EURO/100 KG
1. CEREALI	
Triticum spelta L.	14,37
Oryza sativa L.	
- varieta' tipo japonica	14,85
- varieta' tipo indica	17,27
2. OLEAGINOSE E DA FIBRA	
Linum usitatissimum L. (lino tessile)	28,38
Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	22,46
Cannabis sativa L. (monoico)	20,53
3. FORAGGERE GRAMINACEE	
Agrostis canina L.	75,95
Agrostis gigantea Roth.	75,95
Agrostis stolonifera L.	75,95
Agrostis capillaris L.	75,95
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex JS e KB.Presl.	67,14
Dactylis glomerata L.	52,77
Festuca arundinacea Schreb.	58,93
Festuca ovina L.	43,59
Festuca pratensis Huds.	43,59
Festuca rubra L.	36,83
Festulolium	32,36
Lolium multiflorum Lam.	21,13
Lolium perenne L.	
- ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	34,90

- nuove varieta' ed altre	25,96
- a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	19,20
Lolium x boucheanum Kunt	21,13
Phleum Bertolonii (DC)	50,96
Phleum pratense L.	83,56
Poa nemoralis L.	38,88
Poa Pratensis L.	38,52
Poa palustris e Poa trivialis L.	38,88
4. FORAGGERE LEGUMINOSE	
Hedysarum coronarium L.	36,47
Medicago lupulina L.	31,88
Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10
Medicago sativa L. (varieta')	36,59
Onobrichis viciifolia Scop.	20,04
Trifolium alexandrium L.	45,76
Trifolium hyibridum L.	45,89
Trifolium incarnatum L.	45,76
Trifolium pratense L.	53,49
Trifolium repens L.	75,11
Trifolium repens L. var. giganteum	70,76
Trifolium resupinatum L.	45,76
Vicia satisa L.	30,67
Vicia villosa Roth.	24,03

ENTE NAZIONALE RISI
P.ZZA PIO XI, 1
20123 MILANO

REG. (CEE) N. 2358/71

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di RISO

Campagna di commercializzazione 1999/2000

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda

RICHIEDENTE — PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE — 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE 3

COGNOME — NOME

SESSO — DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - Modalità di pagamento e valuta prescelta

☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente) — 1

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI — Codice CAB — N. conto corrente — Istituto

Agenzia — Comune — PROV. — C.A.P.

☐ 2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente) — 2

N. conto corrente — Comune — PROV. — C.A.P.

☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile

☐ Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO (tale richiesta è irrevocabile) — 3

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L'AIUTO

VARIETA'	Kg richiesti	Numero contratto	Ditta Contraente	Ditta Selezionatrice	DATI E.N.S.E.	
					Numero lotto	Kg certificati
TOTALE						

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate di riso per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.
A tale fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non avere presentato, nella campagna in corso, altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso, per gli stessi quantitativi indicati nel Quadro B.

Allega:

[1][ ] Visura della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalità del rappresentante legale;

ovvero

[2][ ] Certificato di residenza (soltanto se non iscritto alla C.C.I.A.A.);

[3][ ] **Solo per importi superiori a 300 milioni**, certificato della C.C.I.A.A. corredato dell'apposita "dicitura antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ;

[4][ ] Dichiarazioni rilasciate dell'ENSE attestanti l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi n. [ ];

[5][ ] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici a cui è stata ceduta la semente in natura, attestanti la destinazione alla commercializzazione per la semina delle sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 1, par. 2 del Reg. (CE) n. 709/98) n. [ ];

[6][ ] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici attestanti l'effettiva destinazione alla semina delle sementi certificate n. [ ];

[7][ ] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Spazio riservato alla sottoscrizione

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ____________ N. ____________
RILASCIATO DA ____________ IL ____/____/____

Fatto a ____________

il [giorno | mese | anno]

SPECIE: RISO (*ORYZA SATIVA*)

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZ (Quadri A,B,C,D)

☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICA (Quadri A,B,C)

Raccolto anno 1999

Spazio riservato all'Ente Risi

QUADRO A

SEZ. I - Impresa sementiera

IMPRESA SEMENTIERA PARTITA IVA 1

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

2

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 25/11/71 N. 1096

DA

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 3

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II - Impresa moltiplicatrice

IMPRESA MOLTIPLICATRICE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 2

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO C

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE [ ] [ ] [ ]
ettari are centiare

N.B. Quanto indicato nei tre paragrafi seguenti non si applica in caso di diretta moltiplicazione

Il sottoscritto conviene che:

[1] La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'impresa sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

[2] L'impresa moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

[3] Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Si allegano:

[1] Documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 del Quadro B;

[2] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

[3] Quadri B n. [ ]

Fatto a [ ] il [ ]
giorno mese anno

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______________ N. __________

RILASCIATO DA ______________ IL __/__/____

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore

QUADRO D

Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice

Fatto a [ ] il [ ]
giorno mese anno

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera
(timbro e firma)

Allegato1

Allegato I

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1999-00

Reg.CE n. 1421/97 -Aiuti applicabili nella Comunita'

Specie	importo dell'aiuto - EURO/100 KG
1. CEREALI	
Triticum spelta L.	14,37
Oryza sativa L.	
- varieta' tipo japonica	14,85
- varieta' tipo indica	17,27
2. OLEAGINOSE E DA FIBRA	
Linum usitatissimum L. (lino tessile)	28,38
Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	22,46
Cannabis sativa L. (monoico)	20,53
3. FORAGGERE GRAMINACEE	
Agrostis canina L.	75,95
Agrostis gigantea Roth.	75,95
Agrostis stolonifera L.	75,95
Agrostis capillaris L.	75,95
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex JS e KB.Presl.	67,14
Dactylis glomerata L.	52,77
Festuca arundinacea Schreb.	58,93
Festuca ovina L.	43,59
Festuca pratensis Huds.	43,59
Festuca rubra L.	36,83
Festulolium	32,36
Lolium multiflorum Lam.	21,13
Lolium perenne L.	
- ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	34,90

- nuove varieta' ed altre	25,96
- a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	19,20
Lolium x boucheanum Kunt	21,13
Phleum Bertolonii (DC)	50,96
Phleum pratense L.	83,56
Poa nemoralis L.	38,88
Poa Pratensis L.	38,52
Poa palustris e Poa trivialis L.	38,88
4. FORAGGERE LEGUMINOSE	
Hedysarum coronarium L.	36,47
Medicago lupulina L.	31,88
Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10
Medicago sativa L. (varieta')	36,59
Onobrichis viciifolia Scop.	20,04
Trifolium alexandrium L.	45,76
Trifolium hyibridum L.	45,89
Trifolium incarnatum L.	45,76
Trifolium pratense L.	53,49
Trifolium repens L.	75,11
Trifolium repens L. var. giganteum	70,76
Trifolium resupinatum L.	45,76
Vicia satisa L.	30,67
Vicia villosa Roth.	24,03

ENTE NAZIONALE RISI
P.ZZA PIO XI, 1
20123 MILANO

REG. (CEE) N. 2358/71

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di RISO

Campagna di commercializzazione 1999/2000

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE 3

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II - Modalità di pagamento e valuta prescelta

☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente) 1

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto

Agenzia Comune PROV. C.A.P.

☐ 2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente) 2

N. conto corrente Comune PROV. C.A.P.

☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile

☐ Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO (tale richiesta è irrevocabile) 3

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L'AIUTO

VARIETA'	Kg richiesti	Numero contratto	Ditta Contraente	Ditta Selezionatrice	DATI E.N.S.E.	
					Numero lotto	Kg certificati
TOTALE						

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate di riso per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.
A tale fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non avere presentato, nella campagna in corso, altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso, per gli stessi quantitativi indicati nel Quadro B.

Allega:

[1] [ ] Visura della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalità del rappresentante legale;

ovvero

[2] [ ] Certificato di residenza (soltanto se non iscritto alla C.C.I.A.A.);

[3] [ ] **Solo per importi superiori a 300 milioni**, certificato della C.C.I.A.A. corredato dell'apposita "dicitura antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

[4] [ ] Dichiarazioni rilasciate dell'ENSE attestanti l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi

n. [ ];

[5] [ ] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici a cui è stata ceduta la semente in natura, attestanti la destinazione alla commercializzazione per la semina delle sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 1, par. 2 del Reg. (CE) n. 709/98)

n. [ ];

[6] [ ] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici attestanti l'effettiva destinazione alla semina delle sementi certificate

n. [ ];

[7] [ ] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Spazio riservato alla sottoscrizione

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ____________________ N. ____________
RILASCIATO DA ____________________ IL ____/____/______

Fatto a ____________________

Il [giorno | mese | anno]

SPECIE: RISO (*ORYZA SATIVA*)

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZ (Quadri A,B,C,D)
☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICA (Quadri A,B,C)

Raccolto anno 1999

Spazio riservato all'Ente Risi

QUADRO A

SEZ. I - Impresa sementiera

IMPRESA SEMENTIERA — PARTITA IVA — 1

RAGIONE SOCIALE — CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO — RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 25/11/71 N. 1096 — 2

DA

RAPPRESENTANTE LEGALE — CODICE FISCALE — 3

COGNOME — NOME

SESSO — DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - Impresa moltiplicatrice

IMPRESA MOLTIPLICATRICE — PARTITA IVA — 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE — CODICE FISCALE — 2

COGNOME — NOME

SESSO — DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

QUADRO C

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE [ ] [ ] [ ]
ettari are centiare

N.B. Quanto indicato nei tre paragrafi seguenti non si applica in caso di diretta moltiplicazione

Il sottoscritto conviene che:

1. La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'impresa sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

2. L'impresa moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

3. Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Si allegano:

1 [ ] Documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 del Quadro B;

2 [ ] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

3 [ ] Quadri B n. [ ]

Fatto a [ ] il [ ]
giorno mese anno

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______________ N. ________

RILASCIATO DA ______________ IL __/__/____

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore

QUADRO D

Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice

Fatto a ______________________ il __________
giorno mese anno

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera
(timbro e firma)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZIONE

☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE

Raccolto anno 1999

Spazio riservato all'Amministrazione

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO A

SEZ. I - IMPRESA SEMENTIERA

1

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

2

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO ____ RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 25/11/71 N. 1096

DA

3

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SEZ II - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

1

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

2

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CONTRATTO/DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE

Le prime 3 copie del modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta nonché degli eventuali Allegati E1 aggiuntivi, dovranno essere depositate direttamente o inviate mediante raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

A.I.M.A. - Azienda di Stato
per gli interventi nel Mercato Agricolo
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Le ultime due copie dovranno essere trattenute dai contraenti.

QUADRO A

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", ovvero "denuncia di diretta moltiplicazione", a seconda che il modello sia utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate o che l'Impresa Sementiera diretta moltiplicatrice denunci la propria coltivazione.

SEZ. I *(Impresa Sementiera)*

RIQUADRO 1. - *IMPRESA SEMENTIERA*

Indicare la partita IVA, il Codice Fiscale, la ragione sociale e i dati relativi alla sede legale dell'impresa sementiera o del Diretto moltiplicatore.

RIQUADRO 2. - *LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA*

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'Autorità che la rilascia.

RIQUADRO 3. - *RAPPRESENTANTE LEGALE*

Indicare il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Indicare inoltre i dati relativi al domicilio del rappresentante legale.

SEZ. II *(Impresa Moltiplicatrice)*

Non indicare nulla se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.

RIQUADRO 1. - *IMPRESA MOLTIPLICATRICE*

Indicare la partita IVA, la ragione sociale e i dati relativi alla sede legale dell'impresa moltiplicatrice.

RIQUADRO 2. - *RAPPRESENTANTE LEGALE*

Indicare il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Indicare inoltre i dati relativi al domicilio del rappresentante legale.

QUADRO B - *Piano di utilizzazione delle superfici aziendali*

I quadri B presenti e gli eventuali allegati E1 aggiuntivi devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle che si intendono coltivare per la produzione di sementi certificate e le loro rispettive utilizzazioni.

In particolare ciascun quadro B dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un'unica varietà.

Ogni quadro è composto da 20 righe, nelle quali possono essere indicate altrettante particelle catastali. Se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO E1).
Le superfici devono sempre essere espresse in ettari, are e centiare.

Su ciascun quadro riportare il codice e la descrizione della specie utilizzando l'apposita tabella 1.

VARIETÀ

Indicare la denominazione della varietà.

RIQUADRO 1. - *COMUNE*

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

SPECIE CODICE ______ DENOMINAZIONE ____________________

VARIETÀ ____________________

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				SUPERFICIE CATASTALE 4			TIPO COND. 5	SUPERFICIE INVESTITA 6			CATEGORIA 7
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE													
	PROV.	COM.			SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	CA		ETTARI	ARE	CA	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ______ Ettari Are Ca

VARIETÀ ____________________

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				SUPERFICIE CATASTALE 4			TIPO COND. 5	SUPERFICIE INVESTITA 6			CATEGORIA 7
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE													
	PROV.	COM.			SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	CA		ETTARI	ARE	CA	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ______ Ettari Are Ca

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

N.B.: Qualora i **QUADRI B** disponibili nel presente modello non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI E1**

RIQUADRO 2. - *CASI PARTICOLARI*

Qualora la particella è stata interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.97 indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1997;
6 = ex catasto austro-ungarico (catasto tabellare).
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

RIQUADRO 3. - *DATI CATASTALI*

Indicare i riferimenti catastali della particella:

– sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
– numero del foglio di mappa;
– numero della particella;
– eventuale subalterno.

RIQUADRO 4. - *SUPERFICIE CATASTALE*

Indicare la superficie catastale della particella.

RIQUADRO 5. - *TIPO CONDUZIONE*

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:

1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria;
4 - altre forme.

RIQUADRO 6. - *SUPERFICIE INVESTITA*

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la superficie investita.

RIQUADRO 7. - *CODICE CATEGORIA*

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la casella relativa alla categoria di semente impiegata, secondo la seguente codifica:

1 = prebase;
2 = base;
3 = 1ª riproduzione.

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Impresa Moltiplicatrice.

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE
Indicare il totale delle superfici coltivate (somma delle superfici riportate nel riquadro 6 dei quadri B).

ALLEGATI
Barrare le caselle corrispondenti agli allegati uniti alla domanda.

Indicare, inoltre, il numero di allegati E1 eventualmente compilati.

Nel caso in cui la firma apposta dal moltiplicatore non sia autenticata, indicare inoltre i dati desunti dal documento di riconoscimento di cui si allega una copia (fronte e retro).

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

QUADRO D

Il quadro D è riservato all'Impresa Sementiera.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n.675 del 31/12/96.

QUADRO C

TOTALE SUPERFICI COLTIVATE | Ettari | Are | Centiare |

Il sottoscritto conviene che:

[1] La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'Impresa Sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

[2] L'Impresa Moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa Sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

[3] Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Si allegano:

[1] Documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 del Quadro B;

[2] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

[3] Allegati E1 n. [ ]

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge n. 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Fatto a ________________________ il ____ (giorno mese anno)

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ____________ N. ____________

RILASCIATO DA ____________ IL ____/____/____

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Moltiplicatrice o del Diretto Moltiplicatore

TABELLA 1
Codifica delle specie

Codice	Descrizione
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capillaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex JS e KB Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
313	Lolium perenne L. - ad alta persistenza, tardivo o precoce
314	Lolium perenne L. - nuove varietà ed altre
315	Lolium perenne L. - a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Hedysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

QUADRO D

Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a

il
giorno mese anno

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.
Campagna di commercializzazione 1999/2000.

COPIA MECCANOGRAFICA PER L' A.I.M.A.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

1
RICHIEDENTE
PARTITA IVA
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
SESSO M F
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA giorno mese anno
COMUNE DI NASCITA
PROV.

2
DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
CODICE ISTAT Prov. Comune
COMUNE
PROV.
C.A.P.

3
RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
SESSO M F
DATA DI NASCITA giorno mese anno
COMUNE DI NASCITA
PROV.
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
TELEFONO PREFISSO NUMERO
CODICE ISTAT Prov. Comune
COMUNE
PROV.
C.A.P.

SEZ. II - MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA PRESCELTA

1
☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)
COORDINATE BANCARIE
CODICE ABI
CODICE CAB
N. CONTO CORRENTE
ISTITUTO
AGENZIA
COMUNE
PROV.
C.A.P.

2
☐ 2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)
N. CONTO CORRENTE
COMUNE
PROV.
C.A.P.

3
☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile
☐ Richiede che l'aiuto venga erogato in EURO (tale richiesta è irrevocabile)

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

NOTE ESPLICATIVE

PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO ALLA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1999/2000

Il modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta, dovrà essere depositato presso l'A.I.M.A. entro la data indicata nella circolare di attuazione:

– In duplice copia, direttamente o inviata mediante raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I *(Dati identificativi dell'azienda)*

RIQUADRO 1. - *RICHIEDENTE*

Indicare obbligatoriamente la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente e il codice fiscale. Se si tratta di persona fisica, vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita. Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

RIQUADRO 2. - *DOMICILIO O SEDE LEGALE*

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

RIQUADRO 3. - *RAPPRESENTANTE LEGALE*

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica.

SEZ. II *(Modalità di pagamento e valuta prescelta)*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni.

Il produttore può richiedere il pagamento in "EURO" e non in lire barrando l'apposita casella.

QUADRO B - *Quantitativi di semente per i quali è richiesto l'aiuto*

RIQUADRO 1. - *SPECIE*

Indicare la specie per cui si richiede l'aiuto riportando il codice relativo, deducibile dalla tabella 1.

RIQUADRO 2. - *VARIETÀ*

Indicare la denominazione della varietà per cui si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 3. - *CHILOGRAMMI RICHIESTI*

Indicare per ogni varietà i chilogrammi per cui si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 4. - *NUMERO CONTRATTO*

Indicare il numero di registrazione del contratto stipulato per la moltiplicazione delle sementi per le quali si richiede l'aiuto.

RIQUADRO 5. - *PARTITA IVA DITTA CONTRAENTE*

Indicare la partita IVA del contraente.

RIQUADRO 6. - *PARTITA IVA DITTA SELEZIONATRICE*

Indicare la partita IVA della ditta che ha selezionato la semente.

RIQUADRO 7. - *NUMERO LOTTO*

Indicare per ogni specie e varietà il numero del lotto attribuito dall'ENSE.

RIQUADRO 8. - *CHILOGRAMMI CERTIFICATI*

Indicare per ogni lotto i chilogrammi di semente certificati.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:
- sotto la voce "allega", le caselle relative alle certificazioni eventualmente allegate.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI È RICHIESTO L'AIUTO

	SPECIE 1	VARIETÀ 2	Kg. RICHIESTI 3	NUMERO CONTRATTO 4	P. IVA DITTA CONTRAENTE 5	P. IVA DITTA SELEZIONATRICE 6	DATI E.N.S.E.	
							NUMERO LOTTO 7	Kg. CERTIFICATI 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTALE								

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

dichiara:
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non aver presentato altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate nella campagna in corso per lo stesso lotto e per la stessa specie.

allega:

1 Visura della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalità del rappresentante legale;

ovvero:

2 Certificato di residenza (se non iscritto alla C.C.I.A.A.).

3 Certificato antimafia, rilasciato dalla Prefettura o dalla C.C.I.A.A. di competenza ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss., per importi superiori a 300 milioni;

4 Dichiarazione rilasciata dell'ENSE attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, n. ______;

5 Dichiarazione rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante la destinazione alla commercializzazione per la semina delle sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 2 bis Reg. (CEE) n. 1686/72), n. ______;

6 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

Ai sensi della legge n. 675/96 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Spazio riservato alla sottoscrizione

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______ N

RILASCIATA DA ______

FATTO A

il ______ giorno mese anno

TABELLA 1
Codifica delle specie

Codice	Descrizione
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capillaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex JS e KB Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
313	Lolium perenne L. - ad alta persistenza, tardivo o precoce
314	Lolium perenne L. - nuove varietà ed altre
315	Lolium perenne L. - a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Hedysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

99A4687

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 maggio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Milagros R. Perez, console generale della Repubblica delle Filippine a Milano.

In data 25 maggio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hilarion Arnaldo Martinez, console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze.

99A4760

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 18 maggio 1999 è stato disposto quanto segue:

«L'annullamento del provvedimento di questa Direzione generale, in data 7 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1998, con il quale veniva disposto l'annullamento del decreto in data 26 maggio 1998, con cui il notaio Ardizzone Antonietta era stato trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina»;

Con decreto dirigenziale del 24 maggio 1999 è stato disposto quanto segue:

«È revocato il d.d. 27 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1999, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Bonanno Giuseppina alla sede di Siracusa, distretto notarile di Siracusa».

Con decreto dirigenziale del 25 maggio 1999 è stato disposto quanto segue:

«L'annullamento del provvedimento di questa Direzione generale, in data 7 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1998, con il quale veniva disposto l'annullamento del decreto in data 26 maggio 1998, con cui il notaio Bonanno Giuseppina era stato trasferito nel comune di Patti, distretto notarile di Messina».

99A4759

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0392
Yen giapponese	125,27
Dracma greca	323,94
Corona danese	7,4302
Corona svedese	8,8630
Sterlina	0,65010
Corona norvegese	8,1890
Corona ceca	37,053
Lira cipriota	0,57797
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,80
Zloty polacco	4,0917
Tallero sloveno	196,0553
Franco svizzero	1,5941
Dollaro canadese	1,5207
Dollaro australiano	1,5735
Dollaro neozelandese	1,9427
Rand sudafricano	6,3303

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4894

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Loditac 5% Premix"».

Nella parte del comunicato «Decreto n. 31 del 7 aprile 1999» relativo al prodotto medicinale per uso veterinario LODITAC 5% PREMIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1999, alla pagina 36, prima colonna ove è indicato «Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.» - fusto da 25 kg, A.I.C. n. 102713017, leggasi: fusto da 20 kg, A.I.C. n. 102713017.

99A4765

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Eurifel RCCP"».

Nella parte del comunicato «Decreto n. 39 del 26 aprile 1999», relativo al prodotto EURIFEL RCCP, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1999, alla pag. 25, prima e seconda colonna, ove è indicato: «Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.»: leggasi:

flacone in vetro da 1 ml di liofilizzato + flacone in vetro da 1 ml di solvente - scatola 2 × 10 flaconi - A.I.C. n. 102856010;

flacone in vetro da 1 ml di liofilizzato + flacone in vetro da 1 ml di solvente - scatola 2 × 50 flaconi - A.I.C. n. 102856022;

blister da 1 flacone da 1 ml di liofilizzato + siringa da 1 ml di solvente - scatola da 10 blister - A.I.C. n. 102856034.

99A4764

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Masuc"».

Nella parte del comunicato «Decreto A.I.C. n. 137/99 del 1° aprile 1999», relativo alla specialità medicinale MASUC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1999, alla pagina 57, seconda colonna, alla voce «Produttore», ove è indicato «la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. ...» s'intende scritto: «la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace 25/A; i controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53».

99A4763

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia della Adriasebina Cementi S.r.l., in Milano, alla concessione mineraria per feldspato denominata «Vesina Valle Streccione».

Con d.d. del 7 aprile 1999 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano è accettata la rinuncia della Adriasebina Cementi S.r.l., con sede legale in Milano, corso Venezia n. 50, alla concessione mineraria per feldspato denominata «Vesina Valle Streccione», sita in territorio dei comuni di Tremenico e Pagnona, provincia di Lecco.

99A4761

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1999 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Tagliacozzo 89» con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) sono stati prorogati fino al 1° ottobre 1999.

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1999 l'avv. Valerio Piccolo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio autotrasporti Senago - COAS», con sede in Senago (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 giugno 1989, in sostituzione del dott. Bruno Moltedo, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1999 il rag. Tommaso Abballe è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Fonte dell'Arco a responsabilità limitata», con sede in Pontinia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 1° luglio 1998, in sostituzione del dott. Salvatore Apostolico che ha rinunciato all'incarico.

99A4762

COMUNE DI ALTIDONA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ALTIDONA (provincia di Ascoli Piceno), ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili;

di dare atto che:

1) la detrazione d'imposta sull'abitazione principale è quella fissata per legge, pari a L. 200.000.

(Omissis).

99A4835

COMUNE DI ARBORIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ARBORIO (provincia di Vercelli), ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

99A4836

COMUNE DI BIDONÌ

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BIDONÌ (provincia di Oristano), ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

ordinaria: aliquota del 6 per mille;

abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

99A4837

COMUNE DI BUCCHIANICO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BUCCHIANICO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 4,5 per mille;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 3 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota ridotta, pari al 4 per mille da applicare per le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del D.Lgs. n. 504/1992, alle seguenti condizioni:

1) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997, il soggetto/passivo dell'I.C.I. deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 70 per cento del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette.

L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal comune.

L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

II. Per la determinazione della base imponibile si ritiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'imponibile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

V. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:

a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale attualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;

b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado o affini entro il 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale purché la concessione venga dimostrata dal proprietario;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

VIII. Di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

99A4838

COMUNE DI CAPRI-LEONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CAPRI-LEONE (provincia di Messina) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2) dare atto che, la detrazione per la prima abitazione rimane invariata a L. 230.000.

99A4839

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale del dichiarante nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

99A4840

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di COSTA DI ROVIGO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 nel 5,25 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) dovuta per l'abitazione principale comprese le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto così come previsto dall'art. 11 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 60 del 30 ottobre 1998;

2. di determinare, per l'anno 1999, nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta per le altre tipologie di immobili diverse da quelle specificate al punto 1.

(Omissis).

99A4841

COMUNE DI FISCIANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FISCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

A) aliquota del 5 per mille, a conferma di quanto previsto per l'anno 1998, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con detrazione di imposta pari a L. 200.000;

B) aliquota del 6 per mille, modificando quanto previsto per l'anno 1998, da applicare agli immobili diversi dall'abitazione principale il cui contratto di locazione risulti regolarmente registrato;

C) aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale i cui contratti di locazione non risultino regolarmente registrati, che non risultano fittati.

2. di determinare il valore venale delle aree edificabili nel comune di Fisciano nell'importo di L. 110.000/mq, quale prezzo in comune commercio come in premessa calcolato.

(Omissis).

99A4842

COMUNE DI GENOVA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di GENOVA ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 6,2 per mille per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 del successivo art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 492 del 20 settembre 1996 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 556 del 24 ottobre 1996;

2) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Genova, da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, come previsto dall'art. 13 del regolamento sull'imposta comunale per gli immobili, approvato con deliberazione di consiglio n. 166 del 21 dicembre 1998, e per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662, del successivo art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 492 del 20 settembre 1996 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 556 del 24 ottobre 1996;

3) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1 - C3 - D (esclusa la categoria D5) - B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 7 per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, non beate (non occupate) da oltre un anno;

5) di stabilire un'aliquota pari all' 8 per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

6) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

7) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

8) di stabilire un'aliquota pari al 4 per mille, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti:

i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;

i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da «bocca tassata» in «acqua diretta», eliminazione serbatoi in amianto, sempreché queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);

la spesa della ristrutturazione, per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a due milioni di lire, documentabile con idonee fatture;

i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarità dell'impianto;

9) di stabilire che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

10) di stabilire in L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile, e di elevare a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92 sostituito con l'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

11) di stabilire che i soggetti che versano nelle particolari condizioni di carattere sociale che garantiscono una maggiore detrazione a L. 500.000 lo dichiarino espressamente con apposita autocertificazione da presentare al comune, a pena l'inammissibilità, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'I.C.I. 1999;

12) di stabilire che i soggetti passivi concedenti l'immobile in comodato gratuito, come previsto nonché per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, come previsto dall'art. 13 del regolamento sull'imposta comunale per gli immobili, approvato con deliberazione di consiglio n. 166 del 21 dicembre 1998, per i quali è possibile accedere all'agevolazione di cui al punto 2, depositino presso la direzione tributi, ufficio I.C.I., copia registrata del contratto entro il 31 dicembre 1999, pena l'inammissibilità dell'agevolazione;

(Omissis).

99A4843

COMUNE DI GIOIA TAURO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di GIOIA TAURO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale (detrazione L. 400.000), del 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

(Omissis).

99A4844

COMUNE DI GRECCIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di GRECCIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille pari a quella applicata per il 1998;
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione sulla prima casa.

(Omissis).

99A4845

COMUNE DI ROMANENGO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ROMANENGO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

99A4833

COMUNE DI VERANO - VÖRAN

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VERANO - VÖRAN (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 per tutti gli immobili al 4 per mille;
2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999 in L. 500.000.

(Omissis).

99A4834

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77